

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

DCCCII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione speciale per provvedimenti per le zone inondate (<i>Annunzio di composizione</i>)	33382	TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	33350
Comunicazione del Presidente	33348	LACONI	33350
Congedi	33348	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disegni di legge:		Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211)	33350
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	33348	PRESIDENTE 33350, 33355, 33356, 33361, 33367	
(Presentazione)	33350	COSTA	33350, 33351
Disegni di legge (Discussione):		BORIONI	33351
Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia. (1544)	33348	SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	33353, 33361
PRESIDENTE	33348	33363, 33365, 33366, 33368, 33370	
GIACCHERO, <i>Relatore</i>	33348	RUSSO, <i>Relatore</i> 33353, 33361, 33364, 33365	
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	33348, 33349	33366, 33368, 33370, 33373	
LACONI	33349	MARTUSCELLI	33359, 33364, 33371
Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonché dell'esecuzione dello scambio di Note effettuato fra i due paesi l'11 settembre 1948. (2202)	33349	LUZZATTO	33364, 33366, 33367, 33370
PRESIDENTE	33349	BETTIOL GIUSEPPE	33366, 33367
AMBROSINI, <i>Relatore</i>	33349	CORBI	33367
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	33349	GIAMMARCO	33367
LACONI	33349	RIVERA	33367
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran concluso a Teheran il 24 settembre 1950. (2203)	33350	ROCCHETTI	33367
PRESIDENTE	33350	SPOLETI	33368
AMBROSINI, <i>Relatore</i>	33350	TURCHI	33368, 33373
		Proposta di legge (Annunzio)	33348
		Interrogazioni (Annunzio)	33382
		Interrogazioni (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	33374, 33380, 33381
		SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	33374, 33377
		33378, 33380, 33381, 33382	
		LUZZATTO	33375
		PESENTI	33378, 33379, 33381
		CARCATERRA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	33380
		ARIOSTO	33380
		TOMBA	33381
		Su una richiesta di deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa:	
		PRESIDENTE	33382
		SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	33382
		Votazioni nominali	33356, 33372

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

La seduta comincia alle 16.

MERLONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bertinelli, De Vita, Gorini e Guariento.

(I congedi sono concessi).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto dal presidente della Camera dei rappresentanti belga il seguente telegramma:

« Profondamente commossa dalle spaventose conseguenze delle inondazioni che hanno sconvolto e gettato nel lutto tutta una regione d'Italia, la Camera belga si associa ai sentimenti di dolore che questa sciagura ha determinato e rivolge alle popolazioni colpite l'espressione della sua viva simpatia.

Presidente VAN CAUWLAERT ».

Ho creduto di interpretare i sentimenti della Camera verso questo gesto cortese, destinato a trovare un'eco sincera non soltanto nell'Assemblea, ma in tutto il popolo italiano, inviando al presidente Van Cauwlaert il telegramma che segue:

« La Camera italiana accoglie con viva riconoscenza il messaggio di simpatia e di solidarietà della Camera dei rappresentanti del Belgio ed esprime a mio mezzo il suo vivo ringraziamento per questa partecipazione al lutto della nazione ed al dolore delle popolazioni colpite dalla immane sciagura ». (*Segni di generale consentimento*).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla I Commissione (Interni):

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2257);

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento

negli istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione » (2163) (*Con modificazioni*);

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (2251) (*Con modificazioni*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Sullo:

« Modificazioni all'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149 » (2327).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà trasmissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia. (1544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

GIACCHERO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Gli immobili adibiti a sede dell'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia saranno esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

« Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo il materiale da impiegarsi per eventuali adattamenti e riparazioni degli immobili, nonché i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Istituto, il gas, la luce e l'energia elettrica consumati nei locali stessi.

« I materiali, mobili, libri ed altri oggetti da importare per l'adattamento, l'arredamento e la gestione dell'Istituto non saranno soggetti ai dazi doganali né alle vigenti restrizioni alle importazioni ».

LAGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGONI. Il nostro gruppo si asterrà dal voto lamentando in pari tempo che analoghe istituzioni culturali italiane non siano state previste in Grecia, e che analoghi accordi non siano stati stipulati con tutti gli altri paesi che pure hanno rapporti di tradizione e di storia con la civiltà bizantina.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Devo far presente a questo proposito che, come contropartita dell'esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia, il governo greco da parte sua si è impegnato a permettere la riapertura e il funzionamento della scuola di archeologia di Atene restituendo al Governo italiano, nello stesso tempo, i beni appartenenti alle nostre istituzioni culturali, come ad esempio all'Istituto italiano di cultura in Grecia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« L'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia cesserà dal fruire delle predette esenzioni fiscali qualora il Governo greco non conceda le medesime esenzioni alle istituzioni culturali italiane in Grecia ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonché dell'esecuzione dello scambio di Note effettuato fra i due Paesi l'11 settembre 1948. (2202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonché dell'esecuzione dello scambio di note effettuato fra i due paesi l'11 settembre 1948.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta ?

AMBROSINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948 ».

LAGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGONI. Il nostro gruppo si asterrà dal voto su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto nonché allo Scambio di Note in data 11 settembre 1948 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

MERLONI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950. (2203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

AMBROSINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si complimenta col relatore per il suo contributo e si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950 ».

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Il nostro gruppo, distaccandosi dalla sua normale posizione di astensione o di opposizione verso i singoli atti di una politica estera di cui non può condividere né in tutto né in parte le responsabilità, voterà in questo caso a favore, volendo così esprimere il suo omaggio alla nazione iraniana per la coraggiosa lotta che essa conduce contro l'oppressione imperialistica. (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, sull'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Come la Camera ricorda, è stato ieri votato (con esito negativo) l'emendamento Borioni all'alinéa c) dell'articolo 55.

Passiamo ora all'emendamento Costa, tendente a sostituire, sempre all'alinéa c), le parole « un funzionario » alle parole « tre funzionari », sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere contrario.

Onorevole Costa, vi insiste?

COSTA. Vi insisto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Pongo in votazione l'alinéa c) nel testo della Commissione con l'emendamento del Governo:

« c) di tre funzionari dei ruoli civili dell'Amministrazione dello Stato, di cui due

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno ».

(È approvato).

Passiamo all'alinea d).

Vi è anzitutto l'emendamento sostitutivo Borioni:

« d) di due esperti nelle discipline amministrative designati fra gli elettori della Regione dal Consiglio regionale. Agli effetti di questa designazione ogni consigliere vota per un solo nome ».

Su di esso Commissione e Governo hanno espresso parere contrario. Onorevole Borioni, vi insiste?

BORIONI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Costa, tendente a sostituire la parola « quattro » alla parola « due », la parola « designati » alle parole « scelti in due terne di nomi designate », e le parole « per tre nomi di membri effettivi e un supplente » alle parole « per una sola terna ».

Onorevole Costa, vi insiste?

COSTA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alinea d) nel testo della Commissione con l'emendamento del Governo:

« d) di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni Consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna ».

(È approvato).

Al terzo comma non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione:

« Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere b), c) e d). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma, che l'onorevole Martuscelli ha proposto di sopprimere, mantenuto invece dalla Commissione:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di al-

meno cinque suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente ».

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli da 56 a 68, formulati dalla Commissione, che pertanto porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

ART. 56.

« I membri effettivi della commissione di controllo di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione cui appartengono ».

(È approvato).

ART. 57.

« Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della commissione di controllo ».

(È approvato).

ART. 58.

« La spesa per il funzionamento della commissione di controllo è a carico dello Stato.

« Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della commissione di controllo è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento ».

(È approvato).

ART. 59.

« Le deliberazioni degli organi regionali, non soggette al controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati a sensi di legge, divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

« L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma la commissione di controllo chiede chiarimenti elementari integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

« Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.

« Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo ».

(È approvato).

ART. 60.

« Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'articolo 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti:

1°) il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso;

2°) le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

3°) l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;

4°) l'acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5°) le locazioni e le conduzioni oltre nove anni;

6°) l'assunzione di pubblici servizi;

7°) le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge ».

(È approvato).

ART. 61.

« Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dell'articolo 59 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive se, entro il termine suddetto, la Commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, né motivi per chiedere il riesame.

« Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

« Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 59 ».

(È approvato).

ART. 62.

« Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla commissione di controllo a' sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, ove non venga annullata nel termine di venti giorni per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione del Consiglio regionale ».

(È approvato).

ART. 63.

« Le deliberazioni degli organi regionali, escluse quelle contemplate dall'articolo 60, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

« Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

« Entro dieci giorni dal ricevimento, la commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato a' sensi dell'articolo 59 ».

(È approvato).

ART. 64.

« Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo può invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione. L'invito è fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

ART. 65.

« Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, è proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

(È approvato).

ART. 66.

« La commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

« La commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

« I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

(È approvato).

ART. 67.

« La commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione.

« A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, è attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennità nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali a' sensi dell'articolo 28 ».

(È approvato).

ART. 68.

« I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Essi sono comunicati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica ».

(È approvato).

Passiamo al Capo III (Controlli sulle province, sui comuni e su altri enti locali).

Gli articoli 69 e 70 furono rimessi all'Assemblea.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo chiede il rinvio della discussione di questi due articoli in fine di seduta e così pure il rinvio in fine di seduta della discussione dell'emendamento sostitutivo unico del Governo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sul rinvio chiesto dal Governo?

RUSSO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che il rinvio è accordato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli da 71 a 79, formulati dalla Commissione, che pertanto porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 71.

« La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 è a carico della Regione.

« Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento ».

(È approvato).

ART. 72.

« Gli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 esplicano, nei confronti delle province e dei comuni, il controllo di legittimità deferito al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

« L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

« Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla provincia o al comune.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della provincia o del comune.

« I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le provincie, al comitato previsto dall'articolo 69; per i comuni sono deferiti al comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'articolo 70 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni ».

(È approvato).

ART. 73.

« Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni per cui le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

« Gli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

« Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.

« Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'articolo 72 della presente legge ».

(È approvato).

ART. 74.

« Per i controlli sui Consorzi di Comuni e Provincie si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del Consorzio.

« Ove del Consorzio facciano parte Provincie appartenenti a più Regioni, il controllo è esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Provincie, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 70 il controllo è esercitato dalla Sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio ».

(È approvato).

ART. 75.

« Le deliberazioni adottate dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'articolo 53 della presente legge, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati a' sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla commissione di controllo di cui all'articolo 55 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutività di tali deliberazioni è regolata dagli articoli 59 e 61, salvo le disposizioni seguenti.

« Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'articolo 53, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa.

« La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Provincie, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali ».

(È approvato).

ART. 76.

« Le pronunce degli organi di controllo previste dagli articoli 69 e 70 sono provvedimenti definitivi ».

(È approvato).

ART. 77.

« Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione, e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici. Il comando in sede non comporta alcuna indennità.

« È vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza.

« Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando. I comandi sono disposti dalle Amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale ».

(È approvato).

ART. 78.

« Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli Enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica.

« In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato ».

(È approvato).

ART. 79.

« Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 80. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Il personale comandato presso gli uffici regionali a norma degli articoli 78 e 79 avrà funzioni adeguate a quelle svolte presso le Amministrazioni di appartenenza e trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di pari grado in servizio presso le Amministrazioni stesse ».

PRESIDENTE. La Commissione ne propone la soppressione.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'articolo 80 è pertanto soppresso. La Commissione propone un articolo 80-bis. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 66, potrà presentare al Governo proposte relative alla attuazione del terzo capoverso dell'articolo 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole ».

PRESIDENTE. Questo articolo, se può ritenersi rispondente ai criteri fondamentali della legge, è tuttavia un vero e proprio articolo aggiuntivo; pertanto esso potrà essere posto in votazione senza discussione solo ove la Camera consenta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 80-bis, testé letto.

(È approvato).

Gli articoli 81 e 82 furono deferiti alla Commissione, e pertanto li pongo in votazione. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

ART. 81.

« Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese della Amministrazione regionale ».

(È approvato).

ART. 82.

« Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione dovrà avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 83, rimesso all'Assemblea. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Finché non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'articolo 69 sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano più Corti d'appello. Lo stesso presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione propone un articolo 83-bis. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle provincie e sui comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti ».

PRESIDENTE. Per questo articolo valgono le stesse osservazioni già espresse per l'articolo 80-bis. Pertanto, se non vi sono obiezioni, esso verrà posto in votazione senza discussione.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 83-bis, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 84, che fu deferito alla Commissione. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione propone un articolo 84-bis. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle

Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'articolo 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo ».

PRESIDENTE. Per questo articolo valgono le stesse osservazioni già espresse per gli articoli 80-bis e 83-bis. Pertanto, se non vi sono obiezioni, esso verrà posto in votazione senza discussione.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 84-bis, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 85, che fu deferito alla Commissione. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Entro 120 giorni dalla prima convocazione il Consiglio regionale delibera lo statuto della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli rinviati. Il primo è l'articolo 10. Se ne dia lettura nel testo della Commissione con l'emendamento del Governo.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Le leggi della Repubblica, che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente, abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni ».

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'articolo 10 è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Failla, Laconi, Grazia, Lombardi Carlo, Borioni, Turchi, Bellucci, Bigiandi, Jacoponi, D'Amico, La Marca, Invernizzi Gaetano, Marzi, Martuscelli e Novella.

Procediamo pertanto alla votazione per appello nominale dell'articolo 10, di cui è stata data dianzi lettura.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Alliata di Montereale.

Si faccia la chiama.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

SULLO, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Alessandrini — Amadeo Ezio — Amatuucci — Ambrico — Ambrosini — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino.

Babbi — Balduzzi — Baresi — Bartole — Bavaro — Bazoli — Bennani — Bernardinetti — Bertola — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bovetti — Breganze — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Campilli — Camposarcuno — Cappugi — Cara — Carcaterra — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Cartia — Casalnuovo — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Cortese — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Palma — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Farinet — Fascetti — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foderaro — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gatto — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giordani — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guidi Cingolani Angela Maria.

Larussa — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lizieri — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lucifredi.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazza — Marazzina — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Maxia — Meda Luigi — Melloni Mario — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Murdaca — Murgia.

Natali Lorenzo — Negrari — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Paganelli — Pagliuca — Palazzolo — Parente — Pavan — Pecoraro — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pignatone — Poletto — Ponti — Preti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Repossi — Rescigno — Riva — Rivera — Rocchetti — Rossi Paolo — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saggin — Sailis — Salizzoni — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Semeraro Gabriele — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storch — Sullo.

Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tundo — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Rispondono no:

Amendola Pietro — Angelucci Mario — Assennato.

Baglioni — Barbieri — Basso — Bellucci — Bernardi — Bianco — Bigiandi — Borioni — Bottai — Bruno.

Capacchione — Capalozza — Carpano Maglioli — Cerabona — Cerreti — Chini Cocoli Irene — Corbi — Costa.

D'Agostino — Dami — D'Amico — De Martino Francesco — Ducci.

Failla — Faralli — Fora.

Ghislandi — Giulietti — Grammatico — Grazia — Grifone — Guadalupi — Gullo.

Invernizzi Gaetano.

Jacoponi.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lombardi Carlo — Longo — Lozza — Luzzatto.

Mancini — Maniera — Marchesi — Martuscelli — Marzi Domenico — Massola — Miceli — Nasi — Nenni Pietro — Novella.

Paolucci — Pelosi — Pesenti Antonio — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Puccetti.

Roselli — Roveda.

Saccenti — Sala — Sampietro Giovanni — Sansone — Semeraro Santo — Spallone — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Togliatti — Turchi Giulio.

Si sono astenuti:

Di Fausto.

Latanza.

Viola.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Sono in congedo:

Almirante — Angelini.
Bensi — Bertinelli.
Chieffi — Cifaldi — Coccia.
De Vita.
Gorini.
Leone-Marchesano.
Martini Fanoli Gina.
Pastore.
Reggio d'Aci.
Santi.
Tanasco — Treves.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	291
Votanti.	288
Astenuti	3
Maggioranza	145
Hanno risposto <i>si</i> . .	214
Hanno risposto <i>no</i> . .	74

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 69 e 70, rimessi all'Assemblea, il cui esame dovrà avvenire congiuntamente perché gli emendamenti presentati sono riferiti ad entrambi gli articoli. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

ART. 69.

« È istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle Province. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

« Esso è costituito:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

b) da due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un Comune della Regione, eletti dal Consiglio regionale;

c) dal funzionario regionale di grado più elevato;

d) da un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.

« Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della Regione, eletti dal Consiglio regionale, del funzionario regionale che segue immediatamente nell'ordinamento gerarchico e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

« Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal presidente della Giunta regionale.

« Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

« Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per un membro effettivo e per un membro supplente. Rimangono eletti i due effettivi ed i due supplenti che ottengano maggior numero di voti ».

ART. 70.

« Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'articolo 71 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

« Nel secondo caso il Presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione è composta:

a) di un consigliere regionale, eletto dal Consiglio regionale, che la presiede;

b) dei due funzionari di grado più elevato della Provincia;

c) di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della provincia, scelti in due terne di nomi designati dal Consiglio provinciale.

« Per ogni categoria saranno nominati supplenti in uguale numero, colle modalità stabilite nel comma precedente.

« Lo Statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplicino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituire gli articoli 69 e 70 con questo unico testo:

« Il Consiglio regionale nomina per ogni provincia compresa nella circoscrizione della Regione una Commissione per l'esercizio dei controlli sugli atti della provincia e dei comuni.

« La Commissione è composta di nove membri, di cui:

a) cinque, esperti nelle discipline amministrative, scelti, per la durata di quattro anni, fra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione; ad uno di essi sono, col provvedimento di nomina, attribuite le funzioni di presidente;

b) quattro, designati, al principio di ogni anno, dal commissario governativo regionale fra funzionari di grado non inferiore all'VIII, due dei quali della carriera amministrativa ed uno della carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno ed uno della carriera amministrativa dell'Amministrazione delle finanze.

« Per ciascuna delle categorie contemplate alle lettere a) e b) sono nominati tre supplenti.

« Col provvedimento di nomina della Commissione è designato anche il componente effettivo incaricato di sostituire il presidente in caso di impedimento.

« Non possono far parte della Commissione:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli della Commissione stessa;

c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera b), eccettuati i funzionari delle Amministrazioni statali, di cui alla lettera b) del secondo comma;

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli della Commissione;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria ».

Gli onorevoli Martuscelli, Capalozza, Bruno, Calasso, Amadei, Corbi, Coppi Ilia, Baglio-

ni, Bigiandi e Spallone hanno proposto di sostituire gli articoli 69 e 70 col seguente:

« Il Consiglio regionale nomina per ogni provincia della circoscrizione una Commissione per i controlli sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione.

« La Commissione è composta di un consigliere regionale, che la presiede, di tre esperti nelle discipline amministrative scelti fra gli elettori iscritti nella Regione e di un funzionario dell'ente regionale. Per ciascuna di queste tre categorie è nominato un supplente.

« Non possono esser nominati componenti della Commissione i membri delle rappresentanze e i dipendenti degli enti controllati, né coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità alle cariche comunali e provinciali, previste dalle leggi ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere quest'emendamento.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, eccoci giunti agli articoli 69 e 70 del progetto, relativi ai controlli sugli atti delle provincie e dei comuni. Vi è un testo proposto dalla Commissione che prevede due diversi comitati di controllo: uno per le provincie, composto di cinque membri e un altro per i comuni, anch'esso di cinque membri. Questo sdoppiamento dell'organismo dei controlli ci sembra però che non sia giustificato né dal punto di vista teorico, né dal punto di vista pratico. Esso può ricondursi allo sdoppiamento anteriore alla nostra legislazione del 1888, quando fu adoperato come correttivo il sistema di mettere a fianco del consiglio di prefettura, che controllava gli atti delle provincie, un organismo che controllava gli atti dei comuni e che conteneva — sull'esempio della legislazione belga — membri elettivi. Ma il sistema incontrò delle critiche perchè non era coerente con se stesso, in quanto mentre da un lato democratizzava, aderendo ai principi liberali della legislazione belga (correttiva della legislazione francese) il controllo sui comuni, dall'altro lato, però, conservava un organismo composto di soli funzionari, cioè esclusivamente burocratico, per il controllo sugli atti dell'ente autarchico superiore, vale a dire della provincia. E fin da quando, a seguito di tali critiche e sull'esempio della legislazione inglese, ispirata al principio dell'autogoverno, fu soppresso questo sdoppiamento di un organismo in due comitati, uno burocratico ed uno democratizzato, dal momento in cui la legislazione italiana del 1888 introdusse la giunta provinciale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

amministrativa, abbiamo avuto sempre un organo unico di controllo, aderente al principio della rappresentanza mista di funzionari ed elementi elettivi, tale cioè da assicurare, da un lato, la competenza tecnica necessaria per i richiesti esami di legittimità, e dall'altro una maggiore aderenza agli interessi dell'ente. Dal momento che questo organismo fu costituito, non abbiamo avuto esempi di sdoppiamenti di questo genere, di modo che da tale punto di vista a noi sembra che l'emendamento proposto dal Governo sia più aderente, non soltanto alla più moderna concezione teorico-pratica, ma anche alla stessa lettera della Costituzione, che prevede l'esercizio di entrambi i controlli, da parte di un organo della regione, in forma decentrata.

Lo sdoppiamento, oltre che inutile, mi pare poi anche dannoso per quello spirito unitario che deve ispirare l'interpretazione delle leggi nell'applicazione dei controlli di legittimità, e che deve orientare anche l'esercizio del controllo di merito, sia pure in quella forma molto attenuata che è prevista dalla Costituzione.

La Costituzione dice difatti all'articolo 130: « Un organo della Regione, costituito nei modi ecc. », mentre qui, invece, abbiamo due organi della Regione; ora, si può sottilizzare quanto si vuole, ma a noi sembra che sia più aderente alla lettera stessa del testo costituzionale l'unicità dell'organo di controllo. Ecco perché la prima modifica del nostro testo sostitutivo è quella di unificare l'organismo e in questo concordiamo col pensiero del Governo. Infatti, il nostro emendamento sostitutivo dice al riguardo: « Il Consiglio regionale nomina per ogni provincia della circoscrizione una commissione per i controlli sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali ». A questo punto, ci è sembrato più esatto includere gli altri enti locali, mentre questo inciso manca sia nel testo della Commissione sia nel testo del Governo. Infine, riteniamo più aderente alla Costituzione e alla tecnica legislativa aggiungere che questi controlli sono, precisamente, quelli indicati dall'articolo 130 della Costituzione.

Ma se l'emendamento del Governo ci è sembrato più rispondente alla lettera della Costituzione per quanto riguarda l'unificazione dell'organismo di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali (unificazione già esistente nella giunta provinciale amministrativa del periodo prefascista), tuttavia a noi sembra che l'emendamento del Governo non debba essere appro-

vato per quanto riguarda la composizione della commissione per i controlli. Innanzi tutto esso prevede la presenza nell'organismo stesso di nove membri, il che secondo noi è un po' troppo. Non dimentichiamo che l'organismo centrale dello Stato che controlla gli atti della regione è composto di sette membri, mentre questo organismo minore, risulterebbe invece composto di un numero maggiore di membri; e ciò quando esso ha una minore mole di lavoro, rispetto alle materie prime attribuite alla sua competenza. Se fino al 1924, difatti, la giunta provinciale amministrativa ha sempre funzionato con soli cinque membri nel duro lavoro del controllo di legittimità su tutti gli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, se ha esercitato anche il controllo di merito, richiesto dalle sue funzioni amministrative di tutela, controllo di merito pieno ed estesissimo, non vediamo perché un organismo quale quello attuale, che eserciti il solo controllo di legittimità oltre a un simulacro di controllo di merito, debba avere un numero così vasto di membri. Il numero di cinque membri, previsto del resto anche dal testo della Commissione, ci sembra pertanto più giusto e rispondente.

E veniamo alla qualità di questi membri. Da questo punto di vista, il testo della Commissione è indubbiamente migliore. Il testo del Governo prevede che dei nove membri, cinque siano scelti dal consiglio regionale, e ben quattro siano invece designati, al principio di ogni anno, dal commissario governativo regionale.

Onorevoli colleghi del Governo, se nella discussione di ieri avete sostenuto, a parte gli argomenti sul tecnicismo dell'organo di controllo statale, che trattandosi di un organo dello Stato, non poteva esser negato allo Stato il diritto di nominare propri rappresentanti quali componenti di questo organismo; che l'intero organo statale dovesse essere nominato, attraverso tutti i suoi membri, dallo Stato; che questo derivava dall'esatta interpretazione della Costituzione, non riusciamo a comprendere perché poi oggi, quando si tratta di formare un organo della regione — tale definito dallo stesso articolo 130 della Costituzione — voi vogliate disconoscere questo principio e attribuire allo Stato il diritto di nominare ben quattro dei suoi membri. Questo non è ammissibile. Approvando il testo presentato dal Governo, avverrà che il consiglio regionale non potrà che sanzionare la designazione governativa, senza nemmeno la possibilità di scegliere, fra un numero mag-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

giore di membri, questi quattro componenti della commissione.

È necessario, quindi, a questo riguardo formulare un'obiezione ancora più grave di quella fatta ieri. Noi ieri vi abbiamo rivolto, a proposito dell'organismo di controllo dello Stato, un appello — pur non nascondendoci che forse ci facevamo illusioni eccessive — per la democratizzazione di questo organismo, in aderenza al concetto che l'organismo di controllo dello Stato può anche essere composto da elementi elettivi, perché l'organo sovrano da cui lo Stato stesso trae il potere è il popolo. Ma queste erano osservazioni aderenti solo ad una migliore concezione di democrazia e di libertà civica; oggi, invece, noi vi facciamo una obiezione più grave, perché vi diciamo: badate, il vostro testo è in contrasto con la Costituzione. Se la Costituzione stabilisce che un organo della regione esercita il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, come pensate di giustificare una così notevole ingerenza dello Stato in questo organismo regionale, quando lo Stato ha, a sua volta, i suoi poteri e il suo predominio nell'organismo statale di controllo della regione? Voi, invece, mirate con ciò ad assicurarvi praticamente la maggioranza anche nell'organismo regionale; ma, per farlo, create un'altra norma anticostituzionale e violate un'altra volta l'articolo 130 della Costituzione.

Per queste ragioni, abbiamo proposto che la Commissione per i controlli sia composta « di un consigliere regionale, che la presiede, di tre esperti nelle discipline amministrative scelti fra gli elettori iscritti nella regione e di un funzionario dell'ente regionale ». La concezione di affidare la presidenza ad un consigliere regionale è aderente anche al testo della Commissione, nel quale troviamo il presidente della giunta regionale alla presidenza del comitato per il controllo sugli atti della provincia e un consigliere regionale a quello del comitato per il controllo sugli atti dei comuni.

Oltre che dal presidente e da un funzionario della regione, la commissione prevista col nostro emendamento è costituita, come ho rilevato, da tre esperti nelle discipline amministrative. In questo modo, il tecnicismo necessario per le funzioni dell'organo è assicurato sia dalla presenza del funzionario dell'ente regione, che dalla partecipazione di questi tre elementi esperti; ma nel contempo risulta assicurata, soprattutto, l'applicazione integrale della Costituzione, che con la istituzione di « un organo della regione » ha inteso ovviamente che quest'organo sia nominato nella

sua interezza dall'ente regionale, nell'ambito della sua autonomia amministrativa.

Per ciascuna di queste categorie abbiamo previsto la nomina di un supplente.

Vi è infine, nell'emendamento del Governo, la previsione di una serie di incompatibilità. Anche in questo noi abbiamo voluto semplificare, pur applicando, in sostanza, gli stessi criteri dell'emendamento governativo. A nostro avviso, le leggi debbono essere fatte nel modo più semplice possibile; le complicazioni e gli appesantimenti riescono quasi sempre dannosi nell'applicazione e nell'interpretazione pratica della norma. Quando si è detto, senza ripetizioni e specificazioni, che non possono far parte di questa commissione coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità alle cariche comunali e provinciali, così come è previsto dalle vigenti leggi, nonché i membri delle rappresentanze elettive degli enti controllati, noi crediamo di aver limitato le esclusioni a tutte le situazioni di vera e sostanziale incompatibilità.

Ci sia consentito, a questo punto, rivolgere al Governo e alla Commissione un appello per una elaborazione accurata, profonda di questa norma, che è una delle più importanti per la vastità delle sue applicazioni. Soprattutto, occorre eliminare, per quanto è possibile, ogni ragione di conflitto costituzionale. Se l'istituzione della commissione di controllo sugli atti dei comuni e delle province nasce col marchio di una questione di carattere costituzionale, una questione in cui si adombra la violazione della Costituzione, io credo che veramente, tutta la futura vita amministrativa del nostro paese sia minacciata dal disordine e dal caos. Mi auguro pertanto che il nostro emendamento sia accolto e che la formulazione migliore, aderente allo spirito e alla lettera della Costituzione, accompagni l'istituzione del comitato di controllo sugli atti delle province e dei comuni.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole dare ragione dell'emendamento del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La Commissione ha presentato un nuovo testo, per il quale mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, voglia leggere il nuovo testo, perché non ne ho avuto comunicazione, e darne ragione. Nel contempo, la prego di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Martuscelli.

RUSSO, *Relatore*. La maggioranza della commissione ritiene di dover mantenere la distinzione fra l'articolo 69 e l'articolo 70. Questo argomento è stato già oggetto di una lunga discussione in sede di Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Nel primo testo elaborato dalla Commissione, la distinzione era obbligatoria: era prevista una commissione di controllo nel capoluogo di regione per il controllo sugli atti delle province ed una commissione decentrata nelle varie province per il controllo sugli atti dei comuni.

In sede di Commissione, è prevalsa la tesi di dare facoltà ai consigli regionali di decidere caso per caso, secondo le particolari caratteristiche delle regioni, se debba esservi una commissione unica con sede nel capoluogo della regione, oppure più commissioni decentrate con sede nei capoluoghi di provincia.

Questa, a nostro giudizio, è la retta interpretazione dell'articolo 130 della Costituzione, il quale prevede che un organo della regione eserciti, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. Evidentemente, se consideriamo le diverse caratteristiche delle regioni italiane, ci convinciamo facilmente della opportunità che nelle regioni con molte province si debbano costituire sezioni di controllo nei capoluoghi di provincia, mentre nelle regioni con poche province può essere sufficiente una commissione unica che eserciti il controllo sulle province e sui comuni.

Pertanto la Commissione non ritiene di poter accogliere né l'emendamento del Governo né quello dell'onorevole Martuscelli, con i quali si propone di fondere in un unico articolo gli articoli 69 e 70 del testo della Commissione.

Per quanto si riferisce alla composizione della commissione di controllo, la maggioranza della Commissione propone i seguenti emendamenti al testo formulato nel disegno di legge:

ART. 69.

« Primo comma: *Invariato.*

« Secondo comma: *Sostituirlo come segue:*

« Esso è costituito:

a) da tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della regione, eletti dal Consiglio regionale;

b) da un membro nominato dal commissario del Governo;

c) da un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.

« Terzo comma: *Sostituirlo:*

« Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti, nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della regione, eletti dal Consiglio regionale, di un membro supplente nominato dal commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

« Il presidente è eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera a).

« Quarto comma: *Identico.*

« Quinto comma: *Identico.*

Sesto comma: *Sostituirlo:*

« Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti ».

ART. 70.

« Primo comma: *Identico.*

« Secondo e terzo comma: *Sostituirlo come segue:*

« Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del comitato. Ogni sezione è composta:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;

b) di un membro nominato dal commissario del Governo;

c) del funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale.

« Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.

« La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).

« Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti: tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

« Quarto comma: *Identico.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Le ragioni di questi emendamenti sono intuitive. La maggioranza della Commissione ritiene che non sia opportuno rendere obbligatoria la presidenza della commissione di controllo da parte del presidente della giunta regionale; e ciò per le considerazioni che hanno ispirato gli emendamenti proposti dal Governo e dall'onorevole Martuscelli.

Essendo però — secondo l'articolo 130 della Costituzione — la commissione di controllo un organo della regione, il presidente sembra logico debba essere scelto fra i membri eletti dal consiglio regionale.

Per quanto si riferisce al sistema di elezione, il nuovo testo proposto dalla maggioranza della Commissione garantisce i diritti delle minoranze, disponendo che dei tre membri eletti, due siano espressione della maggioranza e il terzo della minoranza del consiglio regionale.

Con questa formula la Commissione è convinta di dare esatto adempimento alla norma costituzionale e di assicurare la formazione di una commissione di controllo che risponda agli scopi ai quali deve essere destinata.

Gli emendamenti all'articolo 70 sono giustificati dalle stesse ragioni che hanno ispirato gli emendamenti presentati all'articolo 69. La maggioranza della commissione accetta e fa propria, proponendo che sia inserita in articolo a parte 70-bis, l'ultima parte dell'emendamento del Governo che si riferisce alle incompatibilità. Effettivamente ci troviamo di fronte ad una lacuna della legge che è necessario colmare.

Pertanto, la Commissione accetta l'ultima parte dell'emendamento governativo a cominciare dalle parole: « Non possono far parte della Commissione ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il nuovo testo proposto dalla Commissione tiene in qualche conto le esigenze che erano state espresse dal Governo con la presentazione del suo emendamento, che pertanto il Governo ritira, rimettendosi alla Camera per l'approvazione del nuovo testo della Commissione.

Ritengo di dover rispondere a qualche osservazione fatta dall'onorevole Martuscelli circa la partecipazione di un membro, designato dal commissario dello Stato, in seno agli organi di controllo per la provincia e per i comuni.

Il fatto che l'organo di controllo sia un organo regionale non impedisce che di questo

organo possa far parte anche un rappresentante designato dal commissario del Governo. Con ciò non vengono affatto snaturate l'essenza e la funzionalità dell'organo.

In fondo, si tratta di assicurare l'osservanza delle leggi. Anche lo Stato è interessato alla osservanza delle leggi da parte degli organi locali; e il fatto che lo Stato designi un proprio rappresentante per collaborare, con i membri eletti o designati da altri enti, non può mutare la natura, l'essenza dell'organo di controllo, la sua origine di organo della regione.

Ritengo anch'io che l'aumento del numero dei componenti della Commissione non risponda a una ragione obiettiva, anche se è vero che la commissione di controllo regionale, pur essendo limitata la sua attività al controllo di legittimità, deve però decidere sulle deliberazioni di tutte le province che fanno parte della regione.

Quanto alla commissione di controllo per i comuni, sarei d'avviso di affermare più incisivamente nella legge il dovere della regione di decentrare le sue funzioni; affermare cioè questa esigenza: che la regione deve avvalersi per quanto è possibile della provincia e limitare la sua azione al coordinamento, a far da sprone dell'attività provinciale e integrarla, ove occorra, senza creare una nuova burocrazia regionale, nuove sovrastrutture, che finirebbero per danneggiare la provincia e la regione. Occorre evitare che, attraverso gli organismi regionali, si crei una forma di accentramento che contrasterebbe con tutto lo spirito autonomistico della Costituzione e con lo spirito stesso che ha presieduto all'idea della regione.

Occorre quindi salvaguardare, per quanto è possibile, l'autonomia degli enti locali minori, salvaguardare le forme di decentramento comunale e provinciale che già esistono, per non creare le conseguenze da tutti deplorate dell'accentramento statale, che, non è meno deplorabile se si trasforma in accentramento regionale.

Non accetto, per le ragioni che ho spiegato, l'emendamento Martuscelli. Accetto la formula della Commissione per il controllo sui comuni con qualche titubanza. La Commissione rimette la decisione al consiglio regionale. Se il consiglio regionale sarà eletto dai rappresentanti delle province, gli interessi delle province saranno certamente salvaguardati; se, invece, sarà eletto a suffragio diretto, temo fortemente che gli interessi delle province saranno sacrificati.

Per la parte dell'emendamento governativo riguardante le incompatibilità, sia la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Commissione sia l'onorevole Martuscelli hanno riconosciuto l'opportunità di inserire nella legge il divieto che non risultava nel testo predisposto dalla Commissione. La formulazione presentata dal Governo mi sembra sia stata studiata in modo da rispondere alle esigenze concrete. La presentazione dell'emendamento Martuscelli all'ultimo momento non ci ha consentito di approfondire la materia. Comunque, è una questione più stilistica che sostanziale, perché siamo tutti d'accordo nel concetto di dover inserire nella legge le incompatibilità indicate nell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, insiste sul suo emendamento?

MARTUSCELLI. Poiché l'onorevole Russo, per la Commissione, ha dichiarato di proporre delle modifiche al testo della Commissione stessa; poiché anche l'onorevole ministro ha dichiarato di aver apportato delle modifiche al suo emendamento; e poiché, infine, vi sono altri due emendamenti da noi proposti i quali presuppongono la permanenza del testo del Governo e della Commissione, io pregherei di concedere un rinvio affinché ci sia consentito di esaminare il nuovo testo del Governo e della Commissione, in modo da decidere se dobbiamo mantenere i nostri emendamenti sostitutivi. Sarà sufficiente una breve sospensione, anche di un quarto d'ora, per poter esaminare il nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

RUSSO, Relatore. Non mi oppongo alla richiesta dell'onorevole Martuscelli, anche se gli emendamenti proposti al testo della Commissione non hanno importanza rilevante, perché il testo rimane, nella sostanza, così come già dalla Commissione stessa era stato formulato.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 18,55).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

RUSSO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, Relatore. Nei contatti avutisi durante la sospensione della seduta, si è rimasti d'accordo di continuare la discussione ponendo in votazione il nuovo testo della Commissione, al quale l'onorevole Luzzatto presenterà due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti, sul nuovo testo della Commissione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 69 sulla quale non vi sono emendamenti:

« È istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle Province.

« Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Esso è costituito:

a) da tre esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della regione, eletti dal Consiglio regionale ».

(È approvata).

L'alinea successivo è del seguente tenore:

« b) da un membro nominato dal commissario del Governo ».

Gli onorevoli Luzzatto, Martuscelli, Turchi e Carpano Maglioli hanno proposto un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« b) da un funzionario della Regione designato dal Consiglio regionale ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LUZZATTO. Il nostro emendamento è ispirato alla convinzione che debba esser mantenuta integra la prescrizione costituzionale che il controllo di cui ora è questione sia esercitato da un organo della regione.

Sarebbe un fatto del tutto abnorme che in questo organo regionale nominato dal presidente della giunta con atto formale su designazione per ciascuna parte, come stabilito nell'articolo stesso, si inserisse la designazione di un membro da parte del commissario del Governo. Non ravvisiamo nessun motivo valido per questo inserimento, che costituirebbe sul piano giuridico una stonatura ed una distorsione di quella che è la figura giuridica dell'organo che dobbiamo costituire.

È per ciò che, pur concordando nel rimanente testo formulato dalla Commissione dopo i vari emendamenti, su questo punto non possiamo consentire. Si tratta di un organo della regione; esso può essere in parte elettivo, in parte costituito da funzionari, in parte da magistrati, come è previsto, ma sempre nell'ambito regionale. A nostro avviso, se così non si facesse, prima di tutto si costituirebbe un organo ibrido stabilendo un principio di commistione di competenze statali nelle funzioni regionali che, a nostro avviso, non è corrispondente alla Costituzione, ma anche un principio che, ammesso, apri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

rebbe la via ad una serie infinita di possibili contestazioni future, che debbono essere eliminate in radice.

Concordiamo sull'opportunità che un funzionario sia immesso in questo organo di controllo, accediamo alla tesi di designarlo nel modo che la Commissione aveva prima proposto o in un altro (questa non sarebbe materia di particolare discussione) ma dobbiamo respingere, per parte nostra, la proposta di deferire questa designazione all'organo del Governo presso la regione, le cui competenze sono definite dalla Costituzione e dalla legge. Non hanno nulla a che fare queste competenze con la designazione di un membro di questo o di altro organo regionale.

È bene, a nostro avviso, per linearità legislativa, per linearità giuridica degli organi che dobbiamo costituire, per il rispetto di quelli che devono essere i principi nuovi che ora per la prima volta si attuano, tener fuori il commissario del Governo da ciò che è competenza dell'ente regione. È per queste ragioni, che rappresentano una preoccupazione di netta applicazione della Costituzione e di retta formazione degli organismi regionali, che noi abbiamo presentato questo emendamento, che ci permettiamo di raccomandare all'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

RUSSO, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, Ministro dell'interno. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo alinea b) nel testo Luzzatto: «da un funzionario della Regione designato dal Consiglio regionale».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo della Commissione dell'alinea b): «da un membro nominato dal commissario del Governo».

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea c), nella formulazione della Commissione: «da un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti, nelle persone di due esperti nelle discipline ammini-

strative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della regione, eletti dal Consiglio regionale, di un membro supplente nominato dal commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi. Il presidente è eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera a)».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma:

«Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal presidente della Giunta regionale».

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma:

«Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente».

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto comma:

«Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 70, nel nuovo testo della Commissione.

Pongo in votazione il primo comma:

«Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'articolo 71 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia».

(È approvato).

Voteremo il secondo comma per divisione Pongo in votazione la prima parte:

«Nel secondo caso il Presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione è composta:

(È approvata).

Pongo in votazione l'alinea a): «di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;»

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Passiamo all'alinea b), che nel nuovo testo della Commissione reca: « di un membro nominato dal commissario del Governo ».

Gli onorevoli Luzzatto e Turchi propongono di sostituirlo col seguente: « b) di un funzionario della provincia nominato dal Consiglio regionale ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LUZZATTO. Si tratta dello stesso emendamento di prima, solo che in luogo di un funzionario della regione, in questo caso diciamo: « un funzionario della provincia nominato dal Consiglio regionale ». Per il resto la formulazione è identica sia per questa parte sia per quella di coordinamento, quanto al membro supplente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

RUSSO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Luzzatto: « di un funzionario della provincia nominato dal Consiglio regionale ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il testo della Commissione: « di un membro nominato dal commissario del Governo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'alinea c) e i commi successivi:

« c) del funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale ».

(*È approvato*).

« Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente ».

(*È approvato*).

« La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a) ».

(*È approvato*).

« Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti: tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti ».

(*È approvato*).

« Lo Statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplicino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità ».

(*È approvato*).

La Commissione propone il seguente articolo 70-bis, riguardante la disciplina delle incompatibilità, che era prima compresa nell'articolo 70 formulato dal Governo:

« Non possono far parte dei Comitati previsti negli articoli 69 e 70:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli della Commissione stessa;

c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera b), eccettuati i funzionari delle Amministrazioni statali, di cui alla lettera b) del secondo comma;

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle province, dei comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli della Commissione;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle proposte di articoli aggiuntivi.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per una proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Propongo di rinviare l'esame e la decisione sui delicati problemi, impostati dall'articolo 1-bis e dagli articoli che logicamente ne discendono, a quando la Camera esaminerà la legge elettorale regionale. Ritengo, cioè, che in questa sede non si abbia a discutere di tali problemi. Desidero precisare che già la I Commissione, nella seduta del 22 gennaio 1951, aveva approvato un ordine del giorno nel senso, appunto, di demandare alla legge elettorale regionale la decisione su questi delicati problemi.

PRESIDENTE. Onorevole Bettiol, ella deve far pervenire alla Presidenza una proposta sottoscritta da almeno quindici deputati.

BETTIOL GIUSEPPE. Sta bene. Raccollierò le firme.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Mi sembra che la proposta Bettiol sia del tutto priva di motivazione e di fondamento. Non ravviso quale nesso vi sia fra la legge elettorale regionale e la determinazione del capoluogo della regione, questione che riguarda l'ordinamento della regione, non le modalità e la procedura delle elezioni.

La proposta Bettiol ha un aspetto, che io non voglio dire sia nelle sue intenzioni — penso, anzi, non lo sia — ma che va tenuto presente; molto a lungo si sono attese le elezioni regionali, molto a lungo si è attesa la costituzione dell'ente regione, e più volte si è discusso sul perché non si ponesse in vita l'ente regione e non si facessero le elezioni regionali.

La proposta di inserire nella legge elettorale della regione, che ancora la Camera deve discutere, una questione che non ha nulla a che fare con la materia elettorale, ma che è estremamente delicata e che, indubbiamente, coinvolge esigenze di tempo e difficoltà di discussione — sappiamo che cosa si muove attorno a questa questione in talune regioni — potrebbe avere l'effetto di ritardare l'approvazione della legge elettorale per la regione e quindi di impedire, per intanto, di fatto, la vita dell'ente regione.

Ritengo che questa preoccupazione non debba essere soltanto nostra, ma debba essere di tutti, come deve essere di tutti la preoccupazione di evitare che domani si possa dire: « Avete messo nelle ruote della legge elettorale per le regioni uno zeppo che non c'entrava per nulla, per ritardarla, per non farla approvare ».

Confido che questo — come ho già detto — non sia nelle intenzioni di alcuno. La conseguenza di un tale rinvio non potrebbe essere per altro, di fatto, che quella di ritardare e complicare l'approvazione della legge elettorale per le regioni, che riteniamo urgente, e auspichiamo sollecita. Perciò esprimo parere contrario alla proposta dell'onorevole Bettiol, e chiedo che i colleghi della maggioranza considerino le conseguenze che di fatto ne deriverebbero.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. A me sembra che la proposta Bettiol possa essere presa in considerazione solo quando i presentatori delle proposte di articoli aggiuntivi avranno dichiarato se le mantengono, o meno, in questa sede. Incidentalmente dirò che mi auguro che non le mantengano.

PRESIDENTE. La sua osservazione è esatta, onorevole Corbi. Chiederò pertanto ai presentatori se mantengono le loro proposte di articoli aggiuntivi.

Onorevole Giammarco?

GIAMMARCO. Ritengo che la sede naturale per discutere il mio emendamento sia rappresentata da questa legge. Tuttavia non sarei alieno dall'accettare la proposta Bettiol, qualora fosse chiaro che non vi è preclusione alcuna nel riproporre questo stesso emendamento, intatto nella sostanza, ma modificato soltanto nella forma, per adattarlo al disegno di legge n. 986. Soltanto in tal caso potrei aderire alla proposta Bettiol; diversamente dovrei mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bettiol, la prego di precisare la portata della sua proposta.

BETTIOL GIUSEPPE. Io non ho sollevato una questione pregiudiziale, nel senso che di questi problemi non si abbia a discutere in via assoluta; ho sollevato una questione sospensiva, nel senso che non se ne abbia a discutere in questa sede, ma si rinvii il loro esame in sede di legge elettorale dei consigli regionali. Il merito del problema non risulta pertanto compromesso in alcun modo dall'accoglimento della mia proposta. Se i presentatori di articoli aggiuntivi aderiscono a questa tesi, cioè non insistono per l'esame in questa sede, risulta superfluo presentare la proposta sospensiva nelle forme prescritte dal regolamento, e a maggior ragione porla in votazione.

PRESIDENTE. Esatto. Dopo queste precisazioni chiederò ai presentatori di proposte di articoli aggiuntivi se vi insistono, in questa sede.

Onorevole Giammarco?

GIAMMARCO. Non insisto, con le riserve che ho fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Rivera?

RIVERA. Il mio emendamento è consequenziale a quello Giammarco e pertanto ne segue le sorti. Aderisco quindi alla proposta Bettiol, con la stessa riserva già formulata dal collega Giammarco.

PRESIDENTE. Onorevole Rocchetti?

ROCCHETTI. Desidero fare la stessa dichiarazione dell'onorevole Giammarco: cioè non insisto in questa sede sul mio emendamento, purché sia chiaro che del problema potrà discutersi in sede di legge elettorale regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Spoleti, insiste nell'emendamento Capua, di cui ella è cofirmatario?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

SPOLETI. Siccome il nostro emendamento è aggiuntivo nei confronti di quello dell'onorevole Giammarco, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ad altro argomento. L'onorevole Lucifredi ha proposto un articolo 33-bis.:

« Il presidente del Consiglio regionale, il presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura ».

RUSSO, *Relatore*. La Commissione fa proprio questo articolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33-bis, testè letto.

(È approvato).

Passiamo, all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, che potremo indicare col numero 33-ter:

« Ai fini della promozione dei provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere alle Commissioni di controllo di cui agli articoli 69 e 70 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.

« A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dalle Commissioni di controllo sulle deliberazioni delle provincie e dei comuni è trasmessa alle prefetture, entro cinque giorni, dalle rispettive segreterie ».

Gli onorevoli Turchi, Sala, Reali, Bellucci, Nasi, Pino, Invernizzi Gaetano, Basso, Donati, Cessi, Carpano Maglioli e Corona Achille hanno proposto, al primo comma, dopo le parole « dei sindaci », di sostituire il testo col seguente:

« il comitato di cui all'articolo 69, ove accerti, dal controllo degli atti, l'inosservanza delle norme di legge regolamentari, ne rife-

risce alla Giunta regionale e può proporre i provvedimenti da adottare.

« La Giunta regionale può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, ove essi, dopo essere stati debitamente richiamati, persistano nella violazione delle leggi.

« La sospensione non può avere durata superiore ai tre mesi.

« Nei casi in cui la legge ammette la rimozione del sindaco o lo scioglimento dei consigli comunali, non può farsi luogo a tali provvedimenti se non dietro proposta della Giunta regionale.

« Sono abrogate tutte le norme che prevedono l'esercizio di controllo sugli organi dei comuni e delle provincie da parte di enti o autorità diverse da quelle indicate nei precedenti commi ».

L'onorevole Turchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURCHI. L'articolo aggiuntivo proposto dal Governo scioglie le riserve fatte dalla maggioranza in seno alla Commissione. In sede di elaborazione del disegno di legge più volte venne in discussione la figura del prefetto, e vennero in discussione gli organi di controllo attualmente funzionanti. Da parte della maggioranza della Commissione si volle lasciare insoluto il problema, affermando che nel disegno di legge avremmo dovuto disciplinare soltanto il controllo sugli atti e non il controllo sugli organi.

L'articolo proposto, all'ultimo momento, dal Governo lascia immutato il sistema attuale dei controlli: lo strumento considerato da tutti i sostenitori delle autonomie locali come il negatore delle autonomie, come lo strumento che avrebbe dovuto essere eliminato dal sistema della Costituzione, riappare oggi in tutta la sua pienezza, ed è proprio riconfermato in una legge che dovrebbe sancire in tutti i suoi aspetti e assicurare l'autonomia di funzionamento degli enti locali.

Nell'articolo proposto dal Governo si afferma, in tutte le lettere, che rimangono ferme le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277. Per i colleghi che potessero aver dimenticato questa legge, ricorderò che essa è null'altro che l'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, sia pure modificato e leggermente attenuato. Tuttavia, rimane in pieno la figura del prefetto come l'organo che sovrintende a tutta la vita locale, che esercita, più o meno nella stessa forma e con la stessa ampiezza,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

i poteri che gli erano conferiti dall'articolo 19 del testo unico del 1934.

Si legge, nella legge 8 marzo 1949, che il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia, che esercita la vigilanza sull'andamento di tutta la pubblica amministrazione, che adotta, in caso di urgente necessità, provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse, che ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Cambiata la lettera, resta immutata la sostanza. Il prefetto può, oggi come ieri, ordinare le ispezioni, intervenire a sindacare l'opera degli amministratori degli enti locali non già in quanto essi violino le leggi o i regolamenti, ma in quanto, a suo giudizio, compiano atti che possano essere giudicati non ispirati alla volontà del potere centrale.

Nel sistema della Costituzione, anche se non è detto in modo esplicito, (ma risulta certamente da tutto il contesto) non vi dovrebbe essere posto per il controllo sugli organi. Quando amministratori degli enti locali compiano violazioni di leggi, essi dovrebbero essere giudicati soltanto dagli organi preposti e qualificati a giudicare di queste infrazioni. E dovrebbe essere esclusa ogni e qualsiasi possibilità di sindacato quando non vi siano nell'azione degli amministratori gli estremi del reato. Comunque, l'orientamento della maggioranza, espresso in modo esplicito nel testo dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, è diverso; e ciò non ci meraviglia, perché in molte altre parti della legge è quanto meno dubbio se si siano rispettati la lettera e lo spirito della Costituzione. La maggioranza probabilmente approverà l'articolo aggiuntivo del Governo; la maggioranza riterrà che anche nel sistema della Costituzione vi sia posto per il controllo sugli organi degli enti locali. In questo caso, e in via del tutto subordinata, se controllo sugli organi vi deve essere, è necessario che questo controllo sia sottratto al potere esecutivo, che si dia agli amministratori degli enti locali la garanzia che essi non saranno esposti agli arbitri, alle prepotenze cui sono stati esposti precedentemente.

Sarebbe facile fare qui un lungo discorso ed una lunga elencazione di atti compiuti dai prefetti nei confronti degli amministratori locali, provvedimenti adottati contro di essi senza che vi sia la prova né sia stato loro contestato che abbiano violato la legge e che siano pertanto incorsi in una responsabilità di carattere penale o più semplicemente amministrativo. Solo ragioni di ordine politico pos-

sono spiegarci i provvedimenti che sono stati adottati e che vengono adottati con molta frequenza da parte dei prefetti; e anche in questi giorni alcuni sindaci, alcuni amministratori di enti locali sono stati colpiti da provvedimenti prefettizi per atti da essi compiuti al solo fine di provvedere nel modo migliore a necessità impellenti ed indilazionabili alle quali non provvedevano gli organi dello Stato. Contro costoro si sono adottati provvedimenti di sospensione, ai quali possono seguire anche provvedimenti più gravi.

Nell'emendamento da me proposto, se controllo vi deve essere, questo deve essere esercitato dalla giunta regionale. Si afferma nel mio emendamento che il comitato di controllo sugli atti possa proporre, ove dall'esame di essi riscontri violazioni di leggi o di regolamenti, i provvedimenti da adottarsi; ma i provvedimenti non possono essere adottati se non su proposta motivata della giunta regionale. In questo modo è ammesso il controllo non solo sugli atti, ma anche sugli organi; ma coloro che sono investiti di una pubblica funzione da parte del corpo elettorale hanno la garanzia che non saranno esposti ad arbitri che potessero essere compiuti nei loro confronti, solo perché coloro che possono compierli, e hanno la veste per compierli, obbediscono a direttive che sono loro impartite dal potere esecutivo, che per lunga consuetudine non è troppo rispettoso, vorrei dire che non è affatto rispettoso delle prerogative di chi è investito di una funzione dal corpo elettorale. Questo è il senso ed il significato del mio emendamento. Si afferma, infatti, che nel caso in cui si intenda adottare provvedimenti nei confronti degli amministratori, si debba seguire questa procedura: controllo sugli atti, verifica attraverso questo controllo dell'esistenza di violazioni di leggi o di regolamenti, proposta da parte dell'organo di controllo sugli atti, alla giunta regionale, dei provvedimenti da adottare nei confronti di coloro che queste violazioni hanno commesse; quindi proposta della giunta regionale di adottare o la rimozione del sindaco o del presidente della giunta provinciale, o lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.

Onorevoli colleghi, mi pare che, se vogliamo restare nel quadro della Costituzione, se vogliamo in questa sede assicurare il rispetto dell'autonomia e garantire gli amministratori degli enti locali che nei loro confronti non si continuerà con l'andazzo seguito nel passato, che essi cioè non saranno ancora esposti a prepotenze ed arbitri soltanto perché non sono dello stesso avviso del Governo, se vogliamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

assicurare tutto questo, voi dovrete approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo del Governo e sull'emendamento Turchi?

RUSSO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione accetta l'articolo aggiuntivo del Governo ed è contraria all'emendamento Turchi. La Costituzione, all'articolo 130, ha demandato ad un organo della regione il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali; ha ritenuto, quindi, la Carta costituzionale di distinguere il controllo sugli atti dal controllo sugli organi, che spetta allo Stato, il quale ha non solo il diritto, ma il dovere di esercitarlo. È questo il sistema che noi riteniamo rispondente allo spirito e alla lettera della Costituzione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'onorevole Turchi non nega che un controllo sugli organi debba essere esercitato; vuole solo che questo controllo sia affidato alla regione, con una determinata procedura. Ora, come ha ricordato l'onorevole relatore, la Costituzione affida alle regioni soltanto il controllo sugli atti; e per conseguenza deve ritenersi che il controllo sugli organi rimane affidato allo Stato. Il disporre in difformità significherebbe violare la Costituzione.

Debbo aggiungere che il nuovo testo dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale, che affida al prefetto il controllo degli organi, fu approvato dopo che era già entrata in vigore la Costituzione, e il Parlamento non trovò che il nuovo testo fosse in contrasto con la Costituzione stessa.

Per questi motivi prego di respingere l'emendamento Turchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo aggiuntivo del Governo:

« Ai fini della promozione dei provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci ».

(È approvata).

Segue ora l'emendamento Turchi.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto, dopo avere udito le dichiarazioni della Commissione e del Governo, sia in relazione all'emendamento Tur-

chi, che ritengo possa essere accolto dall'Assemblea, sia, soprattutto, in relazione all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo e che stiamo per votare. L'articolo e le dichiarazioni che abbiamo ascoltato portano a raccogliere in questa legge e a rinnovare il voto di quella legge 8 marzo 1949 che modificava il vecchio articolo 15 della legge comunale e provinciale e che da molti (da chi vi parla, per quanto lo riguarda personalmente) fu intesa come un male minore. La legge 8 marzo 1949, n. 277, è stata una eccezione, una legge che modificava alcune disposizioni di un complesso di norme che (è fuori discussione) devono essere fin dalle loro radici rielaborate, sia per adeguarle alla Costituzione, sia per modernizzarle e adeguarle ai tempi attuali.

Non vi è dubbio che deve essere presto portata in discussione la nuova legge organica per i comuni. Il Ministero dell'interno sta da tempo elaborando un progetto di legge comunale e provinciale, forse (certo, comunale, perché la parte comunale non è stata regolata da altre leggi), e una Commissione apposita ha svolto da anni il suo lavoro e la Camera sarà prossimamente investita dell'esame di un progetto di questa natura. Frattanto, si ritenne che l'articolo 19 dovesse essere emendato in quanto era in più stridente contrasto con la vita democratica del paese e con la Costituzione. E fu emendato con la legge 8 marzo, che, a mio avviso, era un minor male, ma che non era ancora applicazione dei principi costituzionali. E forse non poteva esserlo perché non esistevano allora le regioni, gli organi regionali e il complesso di istituti che la Costituzione richiede.

Ma questo assorbimento di quella legge in questa, che deve essere la carta fondamentale e definitiva che pone in vita le regioni e gli organi regionali, è un provvedimento di ben altra natura. A mio sommo avviso, la legge 8 marzo non avrebbe potuto essere votata nemmeno allora; e se avessimo avuto, allora, la Corte Costituzionale, è mia convinzione che fin d'allora la legge 8 marzo avrebbe dovuto essere dichiarata incostituzionale e, quindi, inammissibile. Questa disposizione, vista in funzione transitoria, potrebbe avere un aspetto diverso; oggi diventerebbe definitiva, messa in questa legge.

Il fatto è di gravità eccezionale. Si tratta di un problema estremamente delicato, su cui il primo progetto governativo e la Commissione nei suoi lunghi lavori non hanno ritenuto di entrare. Hanno fatto bene o

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

hanno fatto male? Forse hanno fatto bene, perché in questo modo riservavano una materia delicata e che doveva essere organicamente regolata in un altro, compiuto testo legislativo.

Ora, di scorcio, in un articolo messo in fine, viene ripreso questo principio che pregiudicherebbe la futura funzione legislativa in questa materia, che dovrebbe essere ben diversamente e ben più ampiamente regolata. Per questo, penso che sarebbe saggio avviso non compiere questo atto ora, sullo scorcio dell'approvazione di questa legge di questa mole; sarebbe avviso saggio non introdurre in questa legge quella legge 8 marzo che la sua giustificazione e ragion d'essere trae soltanto dalla necessità di provvedere per intanto, e finché si promulgano le nuove leggi fondamentali.

Per questi motivi voteremo contro l'articolo del Governo.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Il nostro gruppo dichiara che voterà contro l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo; e le ragioni di questa dichiarazione dovrebbero essere — a mio avviso — condivise non solo da coloro che si preoccupano di conferire una giusta misura ai poteri del Governo in ordine ai rapporti con gli enti locali, ma anche da coloro i quali si preoccupano solo di fare delle leggi conseguenti, coerenti con se stesse, e di sistemare le disposizioni legislative nelle leggi che riguardano la materia.

Con questo articolo proposto dal Governo, difatti, onorevoli colleghi della Commissione e onorevoli rappresentanti del Governo, si viene a disciplinare qualche cosa che riguarda la sospensione degli amministratori e lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in una legge che riguarda invece la costituzione e il funzionamento degli organi regionali. Non si vede nel modo più assoluto la minima relazione fra questa disposizione di legge e la legge costitutiva, ordinativa dell'ente regione. Unico punto di riferimento contenuto nell'articolo è l'accenno alla commissione di controllo, per introdurre un obbligo della commissione di inviare, a cura delle competenti segreterie ed entro cinque giorni, tutte le deliberazioni che riguardano il controllo degli atti dei comuni e delle province alle competenti prefetture.

Ora, io domando soprattutto ai giuristi del campo opposto, agli onorevoli relatori del progetto di legge sull'ordinamento delle re-

gioni, se questa è materia che deve essere inserita nell'ordinamento regionale, o se è materia di competenza della legge comunale e provinciale.

Noi dobbiamo ancora fare una legge che modifichi e coordini in testo unico le varie disposizioni coesistenti in tema di legge comunale e provinciale, una legge che sia ordinativa di tutta la materia riguardante i comuni e le province, che ne stabilisca i diritti e doveri. E fra i principi che dovremo enunciare, fra le norme fondamentali che devono essere ancora redatte, ancora studiate, ancora coordinate, vi è appunto il potere eventuale del Governo di sciogliere in determinati casi i consigli comunali e i consigli provinciali.

Se questa è materia del futuro testo unico della legge comunale e provinciale, mi chiedo per quali motivi la si debba inserire così insidiosamente, di straforo, nella legge dell'ordinamento regionale; mi domando per quale motivo si vuole confermare con la legge dell'ordinamento regionale, sia pure indirettamente, il potere alle competenti autorità governative di promuovere questi provvedimenti.

E non si obietti che la sostanza della norma aggiuntiva si limita ad un obbligo di invio delle deliberazioni da parte degli organismi di controllo, perché una siffatta disciplina indiretta rende ancora più insidiosa e più assurda questa disposizione.

Da notare, poi, che il termine « prefetture », termine sul quale ancora si devono aprire tutte le discussioni, termine che riguarda materia legislativa tutta da rifare e da regolare, viene così a spuntar fuori, per la prima volta, negli ordinamenti regionali e viene ad essere consacrato in un ordinamento nuovo che viene a introdurre un nuovo organismo previsto dalla Costituzione, quando poi questi organismi, cioè le prefetture, sono del tutto differenti, in quanto appartenenti a una legislazione passata ancora da riesaminare.

Sarebbe pertanto veramente giusto e serio che il Governo, proponente di questo emendamento, lo ritirasse; cosa che per altro non pregiudicherebbe affatto quel potere a cui questo Governo accentratore così gelosamente tiene, cioè il potere di sciogliere con tanta libertà e facilità i consigli elettivi comunali e provinciali. Il Governo conserverà questo potere, purtroppo, in conformità alle leggi vigenti di cui una parte è ascrivibile al periodo del ventennio fascista, perché anche la legge del 1934 conserva vigore in moltissime sue disposizioni; ma almeno non aggiunge quasi clandestinamente in una legge nuova, che deri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

va dall'obbligo costituzionale di istituire il nuovo ente regione, un richiamo a questi vecchi principi tuttora da discutere e non riguardanti la materia, come per poter invocare in seguito dei precedenti vincolativi dell'attività legislativa del Parlamento nella sede competente.

Per conseguenza il nostro gruppo voterà contro, augurandosi che la Camera respinga l'emendamento del Governo.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Turchi è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Turchi, Lombardi Carlo, Laconi, Lozza, Ravera Camilla, Bellucci, Imperiale, Pelosi, Capacchione, Bigiandi, Borioni, Grazia, Luzzatto, Mancini e Azzi.

Procediamo pertanto alla votazione per appello nominale dell'emendamento Turchi:

« il comitato di cui all'articolo 69, ove accerti, dal controllo degli atti, l'inosservanza delle norme di legge regolamentari, ne riferisce alla Giunta regionale e può proporre i provvedimenti da adottare.

La Giunta regionale può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, ove essi, dopo essere stati debitamente richiamati, persistano nella violazione delle leggi.

La sospensione non può avere durata superiore ai tre mesi.

Nei casi in cui la legge ammette la rimozione del sindaco o lo scioglimento dei consigli comunali, non può farsi luogo a tali provvedimenti se non dietro proposta della Giunta regionale.

Sono abrogate tutte le norme che prevedono l'esercizio di controllo sugli organi dei comuni e delle province da parte di enti o autorità diverse da quelle indicate nei precedenti comuni ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Alliata. Si faccia la chiama.

SULLO, Segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale. La seduta è rinviata alle 21,30.

Sono presenti:

Adonnino — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Assennato — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Balduzzi — Bavaro — Belliardi — Bellucci — Bennani — Benvenuti — Bernardinetti — Bertola — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Bosco Luca — Relli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Caiati — Calamandrei — Calcano — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Cornia — Corona Achille — Cortese.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Palma — Diecidue — Dominedò — Donatini — Driussi.

Fabriani — Faralli — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Gavi — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grazia — Greco Giovanni — Guadalupi — Guerrieri Filippo — Gullo.

Helper.

Imperiale.

Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Mancini — Maniera — Mannironi — Marazza — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Ge-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

sumino — Mattarella — Maxia — Meda Luigi — Menotti — Miceli — Micheli — Migliori — Molinaroli — Monticelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Murdaca — Murgia — Mussini.

Nasi — Natali Lorenzo — Nicotra Maria — Notarianni.

Paganelli — Palenzona — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Polano — Poletto — Ponti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Repossi — Rescigno — Rivera — Rossi Paolo — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saija — Sailis — Sala — Salizzoni — Sampietro Umberto — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Sedati — Semeraro Gabriele — Sodano — Spiazzi — Spoletti — Stella — Sullo.

Tarozzi — Taviani — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tosato — Tosi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vengono — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Almirante — Angelini.

Bensi — Bertinelli.

Cifaldi — Coccia.

De Vita.

Gorini.

Leone-Marchesano.

Martini Fanoli Gina.

Pastore.

Reggio d'Aci.

Santi.

Tanasco — Treves.

(La seduta, sospesa alle 20,30, è ripresa alle ore 21,30).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Turchi e agli altri colleghi, che hanno presentato richiesta di votazione per appello nominale, se vi insistano.

TURCHI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione per alzata e seduta l'emendamento "Turchi, di cui è già stata data lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, già approvato fino alle parole « dei sindaci »:

« ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere alle Commissioni di controllo di cui agli articoli 69 e 70 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.

« A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dalle Commissioni di controllo sulle deliberazioni delle provincie e dei comuni è trasmessa alle prefetture, entro cinque giorni, dalle rispettive segreterie ».

(È approvata).

È così esaurita la trattazione degli articoli.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Resta da votare una parte dell'ordine del giorno degli onorevoli Merloni, Carpano Maglioli ed Amadei. Come la Camera ricorda, in una seduta del dicembre 1949 fu approvata la lettera a) di questo ordine del giorno. Pertanto l'ordine del giorno sottoposto al nostro esame risulta così formulato:

« La Camera,

considerata la necessità che il nuovo ente regione sia in grado di funzionare effettivamente fin dall'inizio della sua attività,

invita il Governo a presentare al Parlamento con la massima urgenza:

b) disegni di legge che fissino i principi fondamentali direttivi della legislazione regionale, nell'ipotesi che il Parlamento approvi l'articolo 9 del disegno di legge n. 241;

c) disegni di legge che, con riferimento a ciascuna delle materie da trasferirsi alla competenza delle regioni, stabiliscano punto per punto l'estensione della competenza amministrazioni regionali ».

RUSSO, *Relatore*. La Commissione è favorevole a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché gli onorevoli presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Rinvio a domani le dichiarazioni di voto finali, sul complesso del disegno di legge, a norma dell'articolo 85 del regolamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Secondo l'impegno assunto ieri sera, l'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza che risponderà subito e congiuntamente alle seguenti interrogazioni, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

Luzzatti, Targetti e Merloni, al ministro dell'interno, « per conoscere se abbia disposto o intenda disporre la revoca immediata dell'illegale e inconcepibile decreto del prefetto di Venezia, con il quale è stato nominato un commissario prefettizio al comune di Cavarzere, con l'effetto di paralizzare l'amministrazione comunale elettiva, di ostacolare l'opera di salvataggio e di assistenza in corso, e di impedire l'attività del comitato civico di emergenza, che era stato ivi formato con il concorso di tutte le associazioni, gli enti, i partiti, e che, sotto la direzione del sindaco, ha in realtà efficacemente provveduto con tempestività o abnegazione a tutti i soccorsi in luogo. La faziosità del provvedimento ha suscitato risentimento e allarme tra la popolazione, che è preoccupata di vedere ostacolata e disconosciuta la necessaria opera di assistenza, alla quale in questo momento drammatico è particolarmente necessario e auspicabile concorrano tutte le forze, senza alcuna discriminazione politica e avendo di mira il solo pubblico interesse »;

Luzzatto, Costa e Cessi, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « per conoscere se il prefetto di Venezia agisca di propria iniziativa o secondo direttive ministeriali, nell'impedire che le disponibilità ricettive della città di Venezia e del Lido siano messe a disposizione dei profughi delle zone alluvionate, e nell'impedire che all'opera di assistenza sia dato un indirizzo unitario di solidarietà popolare, che raccolga il concorso di tutti gli enti, associazioni e partiti; e se, nel primo caso, intenda provvedere a dare le opportune disposizioni al prefetto stesso, perché cessi dal suo atteggiamento fazioso e renda possibile la migliore utilizzazione di tutte le risorse per soccorrere le popolazioni colpite »;

Pesenti, al ministro dell'interno, « per sapere se ritenga conforme allo slancio unitario e solidale di tutta la popolazione e di tutti i partiti l'atteggiamento fazioso dei prefetti e di altre autorità governative delle province venete che hanno ostacolato ogni iniziativa di organizzazioni democratiche, concedendo invece ampie facilitazioni e autorizzazioni ad organismi del partito di governo ».

Le onorevoli Iotti Leonilde e Viviani Luciana, che avevano presentato un'interrogazione sul medesimo argomento, hanno dichiarato di ritirarla e di trasformarla in interpellanza, che sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere alle tre interrogazioni dalle quali è stata data lettura.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quanto alla revoca del sindaco di Cavarzere debbo comunicare che sfortunatamente il centro cittadino di Cavarzere è stato totalmente evacuato dalla popolazione e che, quindi, il sindaco non sarebbe in grado di esercitare i propri poteri.

Il prefetto fin da sabato si è recato a Cavarzere e ha assistito personalmente la popolazione, in tutte queste giornate, moralmente e materialmente. Essendo presenti sul posto il sindaco ed il prefetto, non capisco perché vi dovesse essere un comitato di emergenza. Un comitato d'emergenza, onorevole Luzzatto, si comprende quando manca l'autorità legale, e s'impone di creare una autorità di fatto. Ma quando esiste l'autorità legalmente costituita, in grado di esercitare tutti i poteri e di provvedere a tutti i bisogni, non comprendo perché si debba cercare di sostituire al potere legale un comitato la cui azione costituisce, in queste circostanze, una vera e propria usurpazione di pubbliche funzioni.

Non ho potuto pretendere dal prefetto un rapporto scritto sui generici fatti denunziati nella interrogazione, perché, come ho già accennato, egli, fin dal primo giorno e fino a ieri sera, è stato sempre con la popolazione di Cavarzere, e quando la città è stata evacuata, si è trasferito con essa in una frazione vicina, dormendo in mezzo alla popolazione, seguendola in tutti i disagi e portando ovunque la sua parola di conforto e di assistenza.

Non posso pensare che un prefetto che ha agito in questo modo abbia potuto ostacolare l'assistenza alla popolazione. Evidentemente si vuol confondere l'assistenza con l'azione politica, che è una cosa ben diversa. Mi riservo, perciò, di rispondere all'onorevole Luzzatto, quando avrò dati concreti da riferire.

Le stesse osservazioni devo fare per la seconda interrogazione. Secondo le comunicazioni che sono pervenute al Ministero dell'interno risulta che nella provincia di Venezia sono state sistemate circa 9 mila persone. Dato ciò, chiedere se il prefetto di Venezia abbia agito in base a istruzioni del Ministero dell'interno nell'impedire che le possibi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

lità ricettive della città di Venezia fossero messe a disposizione dei profughi, significa porre una domanda retorica.

Il ministro dell'interno ha dato disposizioni perché i profughi fossero assistiti nel modo più largo, e nel modo più conveniente e secondo le possibilità che venivano offerte dalle situazioni locali.

Mi risulta che i profughi a Venezia sono stati convenientemente sistemati — si tratta di sistemazione provvisoria — e logicamente si cercherà di migliorare la situazione se la loro permanenza a Venezia o in provincia dovesse prolungarsi ancora per molto tempo.

Evidentemente, ci si vuole riferire al fatto che sarebbe stato negato, ad esempio, di porre a disposizione dei profughi qualche grande albergo di Venezia.

L'onorevole Luzzatto sa benissimo che Venezia è una grande città turistica, e che se non c'è proprio un'assoluta, stretta necessità, non è dovere del Governo, non è interesse di nessuno, che si cerchi di togliere il pane ad altri padri di famiglia, in aggiunta a quelli che l'hanno perduto per effetto delle alluvioni.

Poi, non penso che fosse strettamente necessario ricorrere alla requisizione di grandi alberghi. Se questo si rendesse necessario, anche i grandi alberghi, come le case private, verrebbero requisiti. Ho già detto alla Camera che i vescovi hanno messo a disposizione perfino i seminari e in alcuni posti sono stati alloggiati dei profughi persino nelle chiese; le autorità non si fermerebbero di fronte ai grandi alberghi.

Ma se non vi è una stretta e assoluta necessità, nessuna autorità può essere obbligata a prendere misure che avrebbero forse un sapore — come dire? — popolare, ma che non corrisponderebbero agli interessi dei profughi e dei lavoratori.

Circa la seconda parte dell'interrogazione, assicuro l'onorevole Luzzatto che proprio il Ministero dell'interno ha raccomandato ai prefetti, per evitare possibilità di abusi o che i fondi siano dispersi o malamente impiegati, o per impedire che i soccorsi e i sussidi siano mandati laddove non vi è bisogno, o in quantità superiore al bisogno, e che si formino nei comuni comitati improvvisati, di costituire — per quanto è possibile — comitati unitari, sotto la direzione delle autorità prefettizie (e d'altro canto non si possono fare raccolte senza l'autorizzazione di prefetti). Ma le difficoltà, onorevole Luzzatto, ci vengono proprio dai partiti politici di estrema sinistra, i quali cercano invece di sollecitare sottoscrizioni

e di lanciare appelli nobilissimi per determinate finalità politiche.

LUZZATTO. Questo non è esatto per quanto riguarda Venezia!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se questo non è nelle intenzioni, può stare tranquillo che le istruzioni del Governo sono nel senso da lei desiderato; e i prefetti non possono mettersi contro di esse.

Mi auguro che l'invito ad operare collettivamente sia accolto da tutti i partiti, da tutte le organizzazioni, nell'interesse stesso dei profughi.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUZZATTO. Per l'interrogazione che ho avuto l'onore di presentare con gli onorevoli Targetti e Merloni, è evidente che non posso dichiararmi in alcun modo soddisfatto, e che anzi sono costretto a esprimere la mia meraviglia per il modo usato dal ministro dell'interno nel dare la risposta. Il ministro dell'interno ha detto che Cavarzere non esiste più perché è allagata. Se così è, perché al sindaco si aggiunge un commissario prefettizio? Poi, mi permetta, onorevole ministro, Cavarzere non è interamente allagata. Cavarzere — lo posso dire con cognizione diretta — è posta a cavallo dell'Adige, e, come è noto, l'alluvione si è fermata sulla sponda destra del fiume. Per due terzi, compreso il municipio, la cittadina è al di là del fiume, ed è purtroppo allagata; ma per un terzo, sulla sinistra del fiume, no, e là l'amministrazione comunale ha trasferito, improvvisandoli, gli uffici, per provvedere principalmente all'assistenza.

E viene un provvedimento che esautorava l'amministrazione, provvedimento che il ministro dice di non conoscere, e che non risponde a nessuna norma legale.

Non facciamo qui del formalismo giuridico; comprendiamo bene che in condizioni di emergenza non è il caso di sottilizzare sulle formalità estrinseche di un provvedimento. Ma che cosa è la nomina di un commissario sostitutivo? La legge lo prevede quando l'amministrazione comunale, benché diffidata a provvedere, non abbia provveduto ad atti dovuti, ovvero ad adempiere a sue funzioni obbligatorie; e nel caso non si tratta affatto di questo. Questo strano decreto prefettizio, che termina con il disporre che il consiglio comunale rimane in funzione per l'ordinaria amministrazione, è contraddittorio con la premessa, la nomina cioè del commissario sostitutivo per provvedere alla assistenza. In condizioni di emergenza si provvede per emergenza, nei modi tuttavia che la legge prevede; e se si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

può comprendere che una amministrazione di località minore abbia difficoltà, in tali condizioni, a prendere conoscenza e attenersi esattamente a tutte le disposizioni di legge, sarebbe auspicabile che una prefettura non ignorasse la legge, e non la violasse con provvedimenti che non sono concepibili per legge, e che nella sostanza si rivelano dannosi.

Il prefetto è andato sul posto, lo so; ma questo non offre alcuna giustificazione dei provvedimenti da lui adottati, e di essersi opposto all'attività di soccorso che si andava svolgendo sotto la guida della amministrazione comunale, di aver sciolto il comitato cittadino che era stato costituito ed aveva operato quando intorno al sindaco si erano radunate le forze di tutti i partiti (anche la sezione democratica cristiana aveva aderito), tutte le associazioni, tutti gli enti: perfino il provveditorato agli studi, che per sua natura non avrebbe avuto ragione di aderire, ma che, per concorrere ad ogni possibilità di aiutare gli alluvionati, per l'interesse che presentavano forse i locali scolastici, si è sentito in dovere di partecipare a quest'opera di soccorso e di solidarietà. Tutti si sono riuniti intorno al sindaco, questo sindaco operaio, non del mio partito (e abbiamo presentato questa interrogazione sottoscrivendola con le firme di soli colleghi del mio partito, perché non intendiamo fare la tutela di interessi di una parte particolare, ma abbiamo ritenuto necessario, doveroso da parte nostra, richiamare l'attenzione del Governo su questo fatto obiettivamente, e vogliamo chiedere perché si agisca così, in un modo illegittimo che non giova, ed è grave), questo sindaco per il quale tutta la stampa, anche di parte avversa ha, avuto parole di ammirazione di e elogio.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha ieri parlato di autorità dello Stato, ha detto che essa deve essere mantenuta e consolidata. Signori del Governo, Stato non è soltanto il prefetto e non sono soltanto i funzionari: pubblici poteri sono anche i comuni, anche gli enti locali, dei quali vogliamo rivendicare le funzioni, le competenze, la dignità.

Un comune in queste condizioni drammatiche si trova esposto alla rovina. La sua amministrazione si prodiga. Noi abbiamo chiesto che il prefetto di Venezia desista da un provvedimento di fatto, il quale ha suscitato e non può non suscitare l'allarme della popolazione, perché a Cavarzere la popolazione è per la grande maggioranza favorevole alla attuale amministrazione, che ha avuto nelle recenti elezioni un suffragio molto largo. Questa popolazione non può non sentirsi preoccupata

per un atto di questa natura, che è ingiustificato ed arbitrario, e che non giova all'opera di salvataggio.

Si è detto che il comitato di emergenza doveva essere sciolto, essendovi sul posto poteri regolarmente costituiti; ma era dovere del sindaco fare tutto quello che era possibile; egli ed i consiglieri hanno chiamato a raccolta i cittadini, gli enti, le organizzazioni, perché unissero i loro sforzi, perché tutti insieme si lavorasse. Questo caso è diverso da quello di Rovigo, in cui è stato disposto lo scioglimento del comitato di emergenza. Dal punto di vista di principio, questo caso è ancora più grave, perché si è colpita l'amministrazione del comune. Si è detto che per le opere di soccorso dovesse provvedere il commissario, mentre l'amministrazione destituita doveva rimanere in carica per l'ordinaria amministrazione, quando proprio ordinaria amministrazione in questo momento non c'è. Si è creata quindi una situazione ibrida. Tutti i funzionari si sono prodigati, ma questo funzionario, questo sindaco in modo particolare. Eppure è stato trattato dalla prefettura in tale modo; e quando negli uffici comunali improvvisati a Cavarzere per l'attività urgente di soccorso, che vi si conduceva senza sosta, si è presentato il funzionario di prefettura incaricato di assumere le funzioni di commissario, per dare effetto al decreto, — non tutti i funzionari hanno le doti migliori — egli si è presentato con delle espressioni, onorevole ministro, che io non mi permetto di ripetere in questa Assemblea, perché non sono espressioni che una persona per bene usa.

Onorevole ministro, non vi chiediamo che vi facciate mandare dal prefetto una relazione dettagliata, per la quale può non aver tempo; vi chiediamo — e ciò non significa sconfessarlo — se non intendiate di dargli una indicazione che rientra nei poteri del ministro dell'interno affinché questo provvedimento sia revocato.

Non c'è stato osservatore giornalistico di alcuna parte, il quale non abbia riconosciuto l'opera del sindaco di Cavarzere, non abbia riferito episodi toccanti sul conto di questo sindaco, che correva da un posto all'altro, si gettava personalmente al soccorso, si prodigava senza posa, incessantemente.

Tutte le autorità hanno fatto; hanno fatto più, hanno fatto meno; non ne parliamo per ora. Ma è indubbio che hanno fatto anche i comuni, ha fatto l'amministrazione comunale di Cavarzere: di Cavarzere, che sembrava in principio non correre pericolo, che le autorità prefettizie non consideravano minacciata,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

quando invece già la minaccia era in atto, venendo dall'est, con il riflusso delle acque. C'è stato l'episodio di un reparto della « celere », comandato da un tenente, e di un piccolo reparto di truppa, comandato da un sergente, che si sono presentati, anche al di là da quelli che potevano essere i doveri che derivavano dai compiti di istituto, oltre i servizi previsti quando erano stati inviati, a domandare al sindaco in qual modo potessero contribuire alle opere di soccorso, a mettersi a disposizione per fare il possibile, nel momento in cui inopinatamente il pericolo e il danno si sono mostrati imminenti e in atto nelle località. Tutti sono andati dal sindaco, tutti il sindaco ha diretto nelle immediate opere di soccorso. Vengono poi le autorità superiori, gli alti comandi dell'esercito; assumono essi il comando dei reparti. E al sindaco di Cavarzere ecco che cosa si fa, questo è il riconoscimento dell'opera che egli ha compiuto.

Questo è un atto che divide, onorevole ministro.

L'interrogazione, non importa ora se scritta in un modo o nell'altro — in questo momento abbiamo tutti l'animo teso — non voleva essere che una indicazione nel senso che ora ho illustrato. Mi ricollego alle parole che ha pronunciato ieri il presidente del gruppo parlamentare di cui faccio parte, e che ha raccolto, nella sua risposta, il Presidente del Consiglio: se vogliamo creare una atmosfera di lavoro comune, dobbiamo astenerci da simili provvedimenti, che nuocciono.

Quanto al resto, non si trattava, onorevole ministro, di requisizione di alberghi; si tratta delle disposizioni per cui nessun profugo può entrare nella città di Venezia, e quelli che vi affluiscono nel trambusto dello sfollamento, se giungono con automezzi sono subito trasportati con lance apposite alla ferrovia, o dalla ferrovia alla partenza degli automezzi; e questo anche nel caso che sia stata loro offerta ospitalità. Posso anzi a questo riguardo citare il caso di un'illustre personalità di nostra parte che si è presa la briga di fare il giro degli alberghi e di raccogliere le offerte di mettere a disposizione camere degli alberghi di terza e di quarta categoria, perché gli altri non offrono, gli alberghi di lusso non offrono. Si è opposto il divieto di autorità di fruire di tale ospitalità. A Venezia no, al Lido no. Perché al Lido no? Si danneggiano le esigenze turistiche forse? Ma il Lido non ha stagione invernale. Per Cortina d'Ampezzo, per cui ho sentito tale obiezione, lo capisco, ed è giusto, perché ha una stagione invernale,

e si danneggerebbe il turismo, e si può largamente provvedere in altri centri della medesima zona che hanno uguali disponibilità, e minore interesse al movimento turistico invernale. Ma il Lido non ha stagione invernale: vi sono alberghi di maggiore o di minor lusso, vi sono ville, palazzi; insomma, enormi disponibilità ricettive.

È enorme lo sforzo fatto dalla provincia di Venezia, lo so: non c'è paese ove non siano stati allogati i profughi, e in numero che non sarebbe parso possibile in rapporto alle dimensioni dei luoghi. Ma al Lido no, nessuno! Sono cose che stonano. E non si può dire nemmeno che si sarebbe provocato un danno per i lavoratori del turismo, per giustificare il rifiuto di ospitalità.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, ella dice, onorevole ministro, che ha raccomandato ai prefetti che siano istituiti comitati di carattere unitario. Ma il prefetto di Venezia non ha ritenuto di seguire questa indicazione. Ha ritenuto di seguire un criterio opposto.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ma se è stato fino a ieri a Cona! Come è possibile parlare di quello che ha fatto o non ha fatto il prefetto a Venezia, quando ella sa benissimo che stava a Cona?

LUZZATTO. Non è da sabato che si sono iniziate queste opere di soccorso. E del resto, se parlo del prefetto, non ho nulla contro di lui personalmente. È la prefettura che ha disposto. Evidentemente la prefettura di Venezia ha funzionato ed ha agito anche nei giorni scorsi.

A Belluno, ove sono pure stato nei giorni scorsi, ho visto l'attività di assistenza, e ho visto che il prefetto (e gliene do atto) ha convocato enti, associazioni, partiti: e tutti hanno aderito, e si è costituito, sotto la presidenza del prefetto, un comitato unico. Il deputato comunista Bettiol girava con la sua automobile a raccogliere le offerte per questo comitato, e tutte le organizzazioni raccoglievano offerte per questo comitato.

A Venezia per parte nostra si è desiderato di fare lo stesso; ma ciò non si è voluto da altri, e da parte delle autorità. E allora è inutile deprecare le iniziative singole. Ognuno vuole, deve fare quello che può. E tutti allora fanno sottoscrizioni. Ma quando, per esempio, è la camera del lavoro, quando è l'« Inca », ente morale di assistenza, che provvede per parte sua, perché non si è voluto creare un coordinamento, perché ostacolarli? A Venezia si è arrivati ad arrestare gente che andava in giro a fare una colletta di indumenti per gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

alluvionati, eccependo che non si possono fare collette senza autorizzazione. Lo so, vi sono norme che prescrivono determinate autorizzazioni e modalità per le collette e le sottoscrizioni; ma siamo in condizioni di emergenza, del tutto eccezionali; si trattava di persone che facevano una raccolta per un istituto riconosciuto di assistenza, in favore degli alluvionati. So pure che i fermati sono stati rilasciati dopo poche ore. Ma questo è ugualmente un fatto gravissimo. Perché lo si fa?

E allora, si diano disposizioni a questo prefetto o a questa prefettura affinché si faccia come in altri luoghi, si lavori unitariamente, non si ostacoli il lavoro di assistenza di nessuno, e non si creino monopoli. È avvenuto, in comuni della provincia di Venezia, che a gente che voleva fare delle offerte si rispondeva di non poterle ricevere, di non saper nulla, e lì si mandasse a istituti che sono istituzioni private. Sono istituzioni che voi rispettate e noi rispettiamo nelle loro funzioni e nel loro mandato; ma non si può pretendere di riconoscere esse sole, come se fossero istituzioni pubbliche, e di creare una discriminazione siffatta. O si crea un lavoro unitario — come noi riteniamo necessario — oppure ognuno cercherà di fare il possibile, di fare per parte sua quello che è il suo dovere, per l'assistenza.

In questo caso, per questa parte, ella, signor ministro, ha dato la risposta che potevo attendere: ha detto che le disposizioni sono queste. Ma allora io devo aggiungere: la prego di farlo presente anche alla prefettura di Venezia, affinché anche lì si possa seguire questo indirizzo di lavoro unitario.

Fra poco ritornerò a Venezia, e tengo ad assicurarla, onorevole ministro, che da parte del mio partito, da parte dei partiti di sinistra, non vi sarà ostacolo a questo. Se, quando giungerò a Venezia, troverò che le più chiare indicazioni del Ministero avranno indotto la prefettura a seguire altro indirizzo, allora a qualche cosa sarà almeno valsa questa nostra interrogazione. Ed io spero che anche per l'altra parte servano a qualche cosa queste interrogazioni, perché noi vi segnaliamo tali casi incresciosi, affinché siano evitati, e soltanto evitandoli sarà possibile lavorare tutti insieme per l'assistenza che a noi sta a cuore, ed è l'obiettivo cui occorre ora indirizzare i nostri sforzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Pesenti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PESENTI. Desidererei che l'onorevole ministro dell'interno rispondesse in modo particolare alla mia interrogazione, alla quale

forse ritiene di aver risposto in base a quanto ha detto rispondendo all'onorevole Luzzatto.

SCELBA, Ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell'interno. Mentre l'onorevole Luzzatto si riferisce al prefetto di Venezia, l'onorevole Pesenti, come è consuetudine del suo partito, generalizza senz'altro e quindi tutti i prefetti si sarebbero comportati in quel dato modo.

Non ho da aggiungere che si tratta soltanto di affermazioni contrastate nettamente dalla realtà delle cose. L'opera di assistenza che è stata compiuta dai prefetti in questa occasione, lo sforzo personale, il sentimento che hanno posto ha superato ogni limite di dovere, hanno operato non soltanto in base alla legge, ma col cuore, e tutti gli uomini di buona fede che hanno visto all'opera questi uomini hanno dovuto dare alto del senso umano e di capacità dimostrata da tutti i prefetti. Mi dispiace, ma debbo proprio respingere sdegnato l'insinuazione che attraverso le interrogazioni viene lanciata contro uomini i quali si sono sacrificati personalmente. (*Applausi al centro e a destra*).

Ieri sera è stato qui ricordato dal Presidente del Consiglio che non è questa l'occasione per speculazioni politiche, non è questa l'occasione per rivolgere accuse al Governo (*Applausi al centro e a destra*), perché, per la prima volta, onorevoli colleghi, un Governo ha operato, in tragiche situazioni, con tempestività, con mezzi appropriati, quali la situazione richiedevano.

Giorni fa leggevo su un giornale che all'epoca del terremoto di Messina il governo giolittiano aveva operato con altro polso. Abbiamo ben il diritto di ricordare che dopo più di quarant'anni, a Messina e a Reggio abbiamo trovato le baracche lasciateci da Giolitti. Mentre noi stiamo già ricostruendo le case distrutte dalle alluvioni. E mentre si opera con questo spirito, con questa concretezza, l'accusa e la critica ingenerosa e ingiusta va respinta perché veramente pregiudiziale e partigiana. (*Applausi al centro e a destra*).

Una voce al centro. È una vergogna! Bene, onorevole ministro!

PRESIDENTE. L'onorevole Pesenti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PESENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che il volo lirico del ministro (*Proteste al centro e a destra*) sia assolutamente fuori posto, perché egli non ha risposto alla mia interrogazione. (*Interruzioni al centro e*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

a destra). Vorrei che vi fossero qui dei colleghi di Verona per stabilire se è vero o no quello che dico.

Onorevole ministro, io non ho messo in dubbio che anche i prefetti di Verona e di Padova siano stati magari tutta la notte in piedi ad attendere. Io ho accusato ed accuso il prefetto di Verona, per esempio, con prove conosciute anche dai colleghi democristiani di Verona, di aver favorito organizzazioni di parte (*Proteste al centro e a destra*). Io porto dei fatti. L'onorevole ministro può informarsi anche dal sindaco Uberti e dai deputati democristiani di Verona. A Verona, subito dopo aver saputo che l'alluvione precipitava, i partiti si sono mossi per correre in soccorso alle popolazioni con offerte. I democristiani hanno fatto affiggere un manifesto e si sono recati dal prefetto, il quale ha autorizzato solo la democrazia cristiana ad entrare anche nelle case per fare la raccolta. Ma quando si sono presentati gli altri...

RIVA. Perché non ci fidiamo di voi!

FARALLI. E noi non ci fidiamo di voi!

PESENTI. Quando si sono presentati i rappresentanti di altre organizzazioni e di tutti i partiti, il prefetto ha detto: io ho dato l'autorizzazione al primo che si è presentato e non voglio darla ad altri. Il risultato, anche politico, onorevole ministro, è stato questo: che tutti i partiti, a Verona, dal comunista a quello del movimento sociale, hanno fatto un contro-manifesto, isolando e deplorando la democrazia cristiana. Del resto lo stesso sindaco Uberti, a un certo momento, ha riconosciuto che era stato commesso un errore politico. Che il prefetto, autorità governativa, dia di queste autorizzazioni a una parte e le neghi all'altra e cerchi di ostacolare in ogni modo l'azione di tutti i partiti per una assistenza che doveva essere fatta invece mediante un comitato comune, come oggi consiglia lo stesso ministro, questo è un fatto che indica faziosità.

Ed altri esempi posso indicare riguardanti la provincia di Padova. Ma io voglio soffermarmi in modo particolare su Verona. Posso affermare queste cose perché sono andato io stesso dal prefetto e ho avuto con lui un colloquio. Egli mi ha ripetuto: ho dato l'autorizzazione al primo che si è presentato. Allora io ho detto: signor prefetto, posso anche ammettere questo; ma se ci fossimo presentati noi per primi, avrebbe dato a noi soli l'autorizzazione? Ed egli ha risposto: chi vi vieta di pensare che avrei dato a voi l'autorizzazione? Ed io: forse lei ce l'avrebbe data, ma se poi fosse venuto il partito democri-

stiano, non l'avrebbe certamente negata; fra l'altro, se lei la nega a noi, può darsi che abbia l'approvazione del ministro dell'interno, ma se per caso l'avesse data a noi e non ad altre organizzazioni, questa approvazione non l'avrebbe certamente avuta.

Comunque, episodi simili di intolleranza si sono verificati anche in tutti gli edifici in cui sono accolti i profughi. Si è cercato di far sì che siano esclusi tutti gli altri elementi che vogliono collaborare. Essi non chiedono di comandare, ma chiedono di mettersi seduti insieme con coloro che hanno il bracciale della democrazia cristiana, unico bracciale autorizzato a Verona. Essi non chiedono che di lavorare insieme. Ma questo è proibito.

Questa è l'intolleranza, onorevole ministro, che ella dovrebbe condannare. Perché se ha detto che gli ordini sono diversi, le direttive sono diverse: o vi sono servi sciocchi che credono di farsi belli sbagliando oppure questi ordini, forse, saranno arrivati, adesso, in ritardo; spero che si correggano questi errori.

Era necessario dire queste cose. Sono certo che anche se non le avessi dette qui, con l'azione unitaria che noi abbiamo svolto e che ha portato in parecchi luoghi ad una resipiscenza, perché voi stessi vi accorgevate che politicamente era un settarismo sbagliato, può darsi, dicevo, che molte cose si stiano correggendo. Però era necessario rendere pubblico ciò, quando voi avete il coraggio di accusare noi di intolleranza, noi che abbiamo invece aperto le braccia a tutti i sinistrati e a tutti i cittadini che volevano cooperare con noi per l'assistenza.

Noi chiediamo che le autorità governative non ostacolino questa unità, che non siano faziose, che non facciano fermare i treni prima della stazione, certe volte, perché non si vada nel posto di ristoro della camera del lavoro. Questo noi chiediamo!

Se queste faziosità che noi denunciavamo non avverranno più, noi ne saremo ben lieti; e speriamo che anche questa mia risposta al ministro possa avere contribuito a chiarire molte cose. Quelli che ho citato sono dei fatti, non delle parole.

Per il resto mi associo a quanto ha detto il collega Luzzatto. Noi siamo stati i primi che anche al prefetto di Verona, così come ad altri prefetti, abbiamo detto di costituire dei comitati unitari. (*Interruzione al centro e a destra*). Del resto, anche qui a Roma nel comitato unitario ci sono tutti i partiti, ma non ci siete voi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quale comitato?

PESENTI. Questi comitati unitari risponderanno poi ai prefetti delle somme raccolte.

Perciò io spero, che — a parte il volo lirico che era fuori posto perché non noi si doveva accusare, quando io ho portato dei fatti — le istruzioni che il ministro dice di aver dato servano oggi a ricomporre la situazione e ad evitare fatti quali quelli che ho denunciato e a garantire una assistenza efficace e basata sulla generale solidarietà di tutti senza distinzione di parte. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo desidera rispondere oggi anche all'interrogazione dell'onorevole Ariosto, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, «per sapere se e quali urgenti provvedimenti intendano prendere di fronte alle vergognose manovre di ignobili grossisti, che — speculando sulle future possibili ripercussioni del disastro alluvionale del Polesine e della valle padana, nel settore dei generi alimentari (e specialmente delle carni, dei latticini e degli insaccati), hanno già operato ingiustificati rincari dei suddetti generi; se non credano inoltre che a stroncare tali ignobili appetiti (tanto più ignobili in quanto si contrappongono al generoso slancio di solidarietà umana di cui la nazione sta dando esempio) non giovi il tempestivo annuncio di immediati provvedimenti, atti ad incrementare l'importazione di generi sopra specificati, utilizzando i larghi crediti di cui si dispone verso l'estero».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nessuna segnalazione è pervenuta ai responsabili organi del Governo che nelle zone colpite dalle alluvioni si siano verificati i fatti lamentati dall'onorevole Ariosto. Il Governo, d'altra parte, controlla, anche in tale specifico settore, pienamente la situazione ed ha preso tutte le misure necessarie atte ad impedire che possa verificarsi eventualmente in avvenire il fenomeno lamentato dall'interrogante. Infatti sono stati fatti affluire, e si continuerà a farlo, le maggiori quantità possibili di generi alimentari nelle zone colpite dall'alluvione. Le autorità governative e i membri di Governo sono sul posto e possono rendersi conto della situazione e prendere i provvedimenti che la situazione richiede

momento per momento. Inoltre sono state già impartite disposizioni ai prefetti affinché provvedano anche alla requisizione di generi, soprattutto di bestiame, di fieno e di grano. Comunque, se per avventura dovesse verificarsi qualcuno dei casi lamentati dall'onorevole Ariosto, il Governo è deciso, con tutti i mezzi che la legge gli consente, a stroncare tale ignobili tentativi.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. A completamento della risposta data dal sottosegretario Carcaterra, poiché qualche cosa è stato segnalato anche al mio Ministero, posso assicurare che abbiamo impartito disposizioni ai prefetti affinché, se fatti del genere si dovessero verificare, come in qualche zona si sono verificati, procedano alle requisizioni necessarie per l'alimentazione del bestiame. Sappiamo, per esempio, che il fieno ha raggiunto in qualche centro addirittura il prezzo del grano. I prefetti, oltre a dover provvedere ai profughi, si sono trovati a dover provvedere anche a una quantità notevolissima di bestiame.

Il problema sarà anche esaminato in sede governativa e se del caso saranno adottate le misure necessarie, eventualmente anche attraverso disposizioni legislative, per fronteggiare la situazione se essa si manifestasse con carattere di gravità.

PRESIDENTE. L'onorevole Ariosto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ARIOSTO. Apprendo con piacere che il Governo è sensibile al fenomeno da me lamentato. Io non dubitavo di questo, perché le autorità locali, sindaci e prefetti, sicuramente devono avere segnalato, come del resto confermava lo stesso ministro Scelba, questi inconvenienti al Governo e sarebbe tragicamente paradossale che esso non intervenisse. La mia interrogazione, però, voleva segnalare un altro fenomeno che non ha ripercussioni soltanto nelle zone allagate, ma comincia ad avvertirsi anche nel resto della nazione. Qualcuno mi ha detto che si tratta di una legge economica fatale, che la domanda aumenta e l'offerta diminuisce e che, pertanto, fatalmente i prezzi dovranno aumentare ed altre cose di questo genere. Può darsi, ma la verità è che i commercianti e i grossisti la sanno più lunga di me e di lei, onorevole Scelba, e, siccome hanno subodorato nell'aria, hanno già incominciato ad imboscare certa merce per giuocare sui prezzi: in questo caso, mi pare che il Governo possa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1954

e debba intervenire, nonostante la fatalità delle leggi economiche. Sembrerà strano, ma la mia interrogazione mi è stata suggerita da alcune argomentazioni pratiche della mia padrona di casa, la quale, a sera, rientrando a casa, si lamentava dell'improvviso aumento dei prezzi: ora erano venti, ora trenta ed ora anche quaranta lire e, caso strano, si trattava proprio dei latticini, dei formaggi e degli insaccati, dei generi, insomma, che vengono prodotti, in gran parte, nelle zone allagate.

Indiscutibilmente c'è della sagacia da parte di questa gente.

Il Governo è stato tempestivo nell'intervenire e nell'aiutare tutte le popolazioni, ed anche le autorità locali sono state tempestive.

Io chiedevo però al ministro del commercio con l'estero, che in questi ultimi tempi ha cercato di convincerci dell'utilità di aumentare le importazioni, di incrementare nei limiti del possibile le importazioni in questo settore, perché, se il Governo annunciassse che non permetterà questa speculazione in quanto provvederà tempestivamente ad introdurre dei grossi quantitativi di quelle merci che si prevede che ad un certo momento scarseggeranno, i grossisti saranno scoraggiati essendo dubbia la convenienza di costituire scorte.

Il ministro dell'interno ha detto che, se non si dimostreranno sufficienti le disposizioni attuali, verranno adottate misure di emergenza, e di ciò va data lode al Governo. Ma ci sono tutti i consumatori italiani che cominciano a soffrire per le conseguenze di questo disastro avvenuto nell'Italia settentrionale, ed ecco perché chiedevo che ci fosse un intervento del ministro del commercio estero che ci tranquillizzasse.

Ringrazio quindi il Governo per le notizie che ha fornito relativamente alla prima parte della mia interrogazione; per la seconda parte, avrei sentito volentieri qualche maggiore assicurazione e spero, comunque, che in un prossimo avvenire io possa sentire alla Camera o leggere sui giornali che il ministro del commercio estero ha provveduto, e credo che ciò sarebbe un dovere del Governo, perché non si devono tutelare soltanto gli alluvionati, ma anche il consumatore che soffre in conseguenza di questa situazione.

TOMBA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Voglia indicare in che consista.

TOMBA. Signor Presidente, il fatto personale non si riferisce esclusivamente, alla mia persona. L'onorevole Pesenti, infatti, ha

attribuito a me e al sindaco di Verona — che appartiene all'altro ramo del Parlamento — una dichiarazione che assolutamente non è stata fatta, per le ragioni che intendo esporre.

PRESIDENTE. Onorevole Tomba, se ella si sente leso da qualche attribuzione di opinioni fatte dall'onorevole Pesenti, le posso dare la parola; ma se ella intende parlare come se fosse investito di mandato da parte del senatore Uberti, non posso dargliela.

TOMBA. Signor Presidente, l'onorevole Pesenti ha detto che i parlamentari di Verona avrebbero fatto delle dichiarazioni, insieme col senatore Uberti, per le quali sarebbe stato giudicato atto impolitico quello compiuto dal prefetto di Verona.

PESENTI. Non ho fatto una simile affermazione, né ho attribuito a lei alcun giudizio.

TOMBA. Ella ha detto che il sindaco Uberti ha riconosciuto che i democristiani di Verona e il prefetto hanno compiuto un atto di indelicatezza politica.

Signor Presidente, debbo mettere in chiaro quello che è successo a Verona, perché altrimenti si potrebbe pensare che solo l'onorevole Pesenti, che vi capita una volta ogni morte di papa, rappresenti qui i parlamentari veronesi. Invece, io che abito a Verona e che sono sempre lì...

PRESIDENTE. Onorevole Tomba, mi scusi, ma debbo farle rilevare che non è questa la sede nella quale possa essere ristabilita una pretesa verità su quello che è accaduto a Verona. Ella potrà presentare in proposito una interrogazione.

Ella ha chiesto la parola per fatto personale: ha detto che l'onorevole Pesenti le avrebbe attribuito, come parlamentare di Verona, alcuni giudizi sull'operato del prefetto.

Ma l'onorevole Pesenti, interrompendola, poco fa, ha detto: di non aver attribuito a lei questo giudizio. Ciò significa o che egli ha detto quella frase e l'ha voluta ritirare, oppure che non l'ha mai detta: per quel che ricordo, l'onorevole Pesenti non le avrebbe attribuito alcunché di personale.

In ambedue i casi non vi sarebbe più materia per contendere. Tuttavia, le do la parola, pregandola di essere breve e di attenersi al suo fatto personale.

TOMBA. In quel doloroso momento la democrazia cristiana di Verona, poiché è un partito democratico, ha seguito l'impulso del cuore: senza attendere ordini, ha esposto un manifesto con un appello alla popolazione, invitante a contribuire all'accoglimento dei profughi provenienti da Rovigo e dalle località vicine.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Dopo due giorni è venuto l'ordine prefettizio, in seguito al quale il consigliere Lancillotti e il segretario della camera del lavoro Ripamonti sono andati a rammaricarsi dal prefetto, sostenendo che la democrazia cristiana manipolava tutta questa materia. La democrazia cristiana non aveva fatto altro che pubblicare il manifesto. Il prefetto ha risposto che non trovava nulla di strano nel fatto che la democrazia cristiana avesse preso l'iniziativa, per prima, di pubblicare il manifesto con l'appello alla popolazione.

Il prefetto ha concesso a noi di raccogliere fondi da versare ad un comitato coordinatore, costituito dalla prefettura, con l'impegno che gli incaricati alla raccolta fossero muniti di bracciale e distintivo, in modo che la polizia li potesse individuare.

PRESIDENTE. Onorevole Tomba, fino a questo momento in quanto ella ha detto non v'è il minimo accenno ad un fatto personale.

TOMBA. Signor Presidente, io sto esponendo i fatti, per dimostrare che noi non potevamo tacciare di impoliticità l'operato del prefetto.

PRESIDENTE. Dell'operato del prefetto risponde solo il ministro. Se ella vuole elogiare l'opera del prefetto, trovi modo di farlo mediante una interrogazione.

TOMBA. Tengo a dichiarare che i deputati democristiani di Verona sono stati solidali con il prefetto, che ha operato con giustizia e senza faziosità.

Annunzio di composizione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione al mandato conferitomi ieri dall'Assemblea, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni gli onorevoli: Amendola Giorgio, Arcaini, Biasutti, Bonino, Bontade Margherita, Cappugi, Cavallari, Colitto, Garlato, Gatto, Laconi, Mancini, Matteucci, Melis, Miceli, Novella, Pugliese, Russo Perez, Sallis, Salizzoni, Santi, Terranova Corrado, Tremeloni, Valandro Gigliola e Vicentini.

Su una richiesta di deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione permanente (Interni), nella sua seduta odierna, ha deliberato di chiedere che la pro-

posta di legge Ceravolo ed altri: « Disciplina per l'uso in Italia di onorificenze di alcuni ordini cavallereschi liberi » (1883), già assegnata al suo esame in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si oppone al deferimento di questa proposta di legge alla Commissione in sede legislativa e chiede che essa sia riservata alla discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. Questa richiesta del Governo si può porre solo come proposta in opposizione a quella della Commissione; e la Camera è sovrana di decidere accettando l'una o l'altra richiesta. In questa sede il Governo non ha altro potere che quello di invitare la Camera a votare contro il deferimento alla Commissione. Tuttavia, se la Camera accetterà la richiesta della Commissione, quello che ora è soltanto un desiderio del Governo diventerà un suo diritto. Infatti, a norma dell'articolo 72 della Costituzione, un progetto di legge deferito a una Commissione in sede legislativa è sempre rimesso alla Camera, se il Governo lo richiede; ma non può il Governo esercitare il diritto riconosciuto dall'articolo 72 della Costituzione se non dopo che il disegno sia stato deferito alla Commissione in sede legislativa.

Ciò precisato, pongo in votazione la richiesta della Commissione.

(Non è approvata).

La proposta di legge Ceravolo rimane pertanto assegnata alla I Commissione in sede referente.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La sottoscritta chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere quali opere siano state decise e quali fondi corrispondenti messi a disposizione della provincia di Savona per riparare i gravi danni che, ad opere pubbliche, stabili, industrie ha arrecato la recente alluvione e in particolare la violentissima mareggiata.

« La interrogante richiede inoltre che, avendo ancora una volta questo periodo di violento maltempo dimostrato come si trovino

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

ormai prive di sufficiente difesa alcune zone abitate della stessa città di Savona e l'importantissima linea di comunicazioni ferroviarie e stradali Genova-Ventimiglia, per la mancata esecuzione di opere pubbliche adeguate e, insistentemente e ripetutamente, richieste, si provveda con assoluta urgenza alla messa in esecuzione di opere capaci di dare una soluzione definitiva al problema del miglioramento delle comunicazioni e della difesa dal mare dell'abitato, cui ulteriore ritardo significherebbe ormai pericolo permanente per il traffico e soprattutto pericolo permanente per le stesse abitazioni civili.

(3221) « MINELLA ANGIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ravvisi l'opportunità di prorogare di 6 mesi il termine previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1950, n. 319, per la domanda di collocamento a riposo del personale dipendente da quegli enti locali che si sono avvalsi dell'articolo 2 della legge suddetta per estendere ai propri impiegati le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 262.

« Analogo provvedimento è stato adottato, a suo tempo, per il personale delle amministrazioni statali.

(3222) « SPOLETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere come e quando intenda dare esecuzione a quanto è disposto dall'articolo 21 della legge 5 giugno 1951, n. 376, perché sia esteso agli insegnanti delle scuole medie, in servizio non di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939, il beneficio della immissione nei ruoli organici, previsto dall'articolo 13 della legge sopracitata.

(3223) « SPOLETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non creda di disporre perché venga istituito in Avezzano (Aquila) direttamente, attraverso organismi di difesa fitopatologica, o affidandolo all'Ente Fucino, un capace centro di selezione delle patate, particolarmente nei riguardi delle virosi, utilizzando, o anche non utilizzando, gli impianti già destinati in passato a questo scopo.

(3224) « RIVERA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se le nomine nel Comitato nazionale della produttività dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono state fatte dal Ministro dell'industria e commercio su designazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale; e, nell'affermativa, i criteri in base ai quali dette designazioni sarebbero state fatte, dal momento che non risultano rispondenti ad alcun principio di rappresentatività sindacale neppure nell'ambito delle sole organizzazioni aderenti ai principi informatori del piano E.R.P. e dell'O.E.C.E.

(3225) « ROBERTI, BASILE, LATANZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e commercio, per conoscere i criteri in base ai quali si è proceduto alla composizione del Comitato nazionale per la produttività, specie per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la cui nomina non appare rispondente ad alcun criterio di rappresentatività sindacale neppure nell'ambito delle organizzazioni del piano E.R.P. e dell'O.E.C.E.

(3226) « ROBERTI, BASILE, LATANZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se si intenda disporre d'urgenza l'esecuzione delle opere necessarie per la protezione delle strade e degli edifici lungo la zona litoranea Porto Civitanova-Fontestina, opere non ulteriormente differibili per la grave minaccia costituita dalla progressiva retrazione del litorale, in conseguenza della quale l'Adriatico è ormai a breve distanza sia dalle opere stradali sia dai fabbricati, tanto che il 13 novembre 1951, nel corso di una mareggiata, le acque hanno invaso e seriamente danneggiato numerose case ed opere stradali, allagando una notevole zona ed esponendo a grave pericolo la incolumità delle persone.

(3227) « BORIONI, MANIERA, MASSOLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se ritenga opportuno disporre che la liquidazione delle pensioni di guerra alle persone residenti nelle zone colpite dalle alluvioni abbia la precedenza sulle altre, analogamente a quanto è stato predisposto per la liquidazione dei danni di guerra.

(3228) « VALANDRO GIGLIOLA, PAVAN ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, in considerazione delle numerose richieste di aiuti pervenute all'O.N.M.I. per le necessità delle madri e dei bambini dei centri colpiti dalle recenti alluvioni, e delle impossibilità finanziarie dell'Opera, non intenda devolvere, in favore dell'Opera stessa, una cospicua somma fra quelle raccolte, per l'assistenza immediata ed urgente delle provincie più sinistrate.

« Tali somme saranno destinate esclusivamente ai suddetti fini, senza pregiudizio degli stanziamenti richiesti per la normale attività e gli accresciuti bisogni dell'Opera.

(3229) « TITOMANLIO VITTORIA, CARONIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno disporre per la concessione di una licenza straordinaria, di almeno quindici giorni, ai militari le cui famiglie sono state colpite dalle alluvioni recentemente verificatesi nella Pianura Padana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6677) « CAVALLARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se, in coincidenza con la Festa degli alberi e con la necessità assoluta del rimboschimento delle nostre montagne, così dolorosamente messa in evidenza dalle attuali disastrose alluvioni che hanno colpito tante provincie d'Italia, non creda opportuno vietare fin da ora ai dipendenti Corpi forestali di rilasciare permessi di taglio ed esportazione delle giovani piante di abete per gli alberi di Natale, piante di cui ogni anno si fa strage con evidente gravissimo danno ai boschi e al regime idraulico-forestale e di cui sono già in atto le richieste e gli accaparramenti, e di impartire altresì disposizioni ai Corpi forestali e ad ogni altro Corpo di polizia perché sia esercitata in proposito la più severa vigilanza e represso ogni abuso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6678) « ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere — in relazione alla risposta favorevole alla sua interrogazione relativa alla ratifica del contratto integrativo aziendale del personale dei Centri latte di Bologna, avuta in data 17 novembre 1951, protocollo n. 70475, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — se intende adot-

tare una procedura d'urgenza per definire favorevolmente la pratica che sta a cuore ad un centinaio di lavoratori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6679) « INVERNIZZI GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se intendano procedere ad una inchiesta sul grave incidente di giorni fa sulla linea delle ferrovie Calabro-Lucane, nel tratto Vibo Marina-Vibo Valentia, dove, a causa del crollo di un ponte, hanno trovato la morte ben otto persone e molte altre sono rimaste ferite, onde accertare le responsabilità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6680) « PUGLIESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se intenda o meno rivedere le tariffe ferroviarie per i trasporti dei prodotti ortofrutticoli che, in base agli ultimi aumenti che vanno dal 20 al 40 per cento, sono divenute talmente onerose da determinare gravi difficoltà nella vendita dei prodotti stessi dalle zone di produzione del sud ai mercati del nord. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6681) « PUGLIESE, CARAMIA, SPOLETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, per conoscere le determinazioni della Cassa per il Mezzogiorno in relazione all'auspicato completamento della importante strada di bonifica « Colle di Brecchia » destinata a congiungere il comune di Petacciato a quello di Guglionesi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6682) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando pensa che potranno essere eseguiti i lavori di sistemazione della strada « Aquilonia », che tanto interessa, tra gli altri, il comune di Pescolanciano (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6683) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta da parte del comune di Montecilfone (Campobasso) di contributo statale sulla spesa di 15

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

milioni prevista per la costruzione di strade obbligatorie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6684)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alle più volte richieste opere di riparazioni all'acquedotto esistente in Montecilfone (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6685)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla captazione di sorgenti, necessarie per l'incremento dell'acquedotto di Montecilfone (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6686)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta da parte del comune di Montecilfone (Campobasso) del contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa necessaria per la costruzione della fognatura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6687)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta da parte del comune di Montecilfone (Campobasso) di contributo statale sulla spesa di cinque milioni prevista per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6688)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta da parte del comune di Montecilfone (Campobasso) di contributo statale sulla spesa di un milione prevista per l'integrazione dell'arredamento dell'edificio scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6689)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta da parte del comune di Montecilfone (Campobasso) del contributo statale sulla spesa di tre

milioni prevista per la costruzione del mattatoio comunale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6690)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta da parte del comune di Montecilfone (Campobasso) del contributo dello Stato sulla spesa di quattro milioni previsti per la costruzione dell'asilo infantile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6691)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta di mutuo da parte del comune di Montecilfone (Campobasso) della somma necessaria per l'ampliamento dell'edificio scolastico, compreso nel programma dei lavori ammessi ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6692)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Montecilfone (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che consentirà la esecuzione di lavori stradali indilazionabili ed altresì di recare sollievo alla notevole disoccupazione locale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6693)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere per quale motivo la legge del 20 luglio 1951, n. 637, che prevede la riassunzione degli avventizi licenziati politici dalle ferrovie dello Stato non sia stata ancora applicata, e quando il Ministero intenda applicarla, richiamando in servizio quegli onesti lavoratori che furono così duramente colpiti dalla dittatura fascista. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6694)

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se risponde a verità che con circolare recente il Ministero ha disposto che i militari che abbiano usufruito di una licenza di convalida sono trattenuti all'atto del congedo della propria classe, per scomputare i giorni della licenza di convalida, e, se tale disposizione è stata applicata dai comandi, quale misura in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

tende prendere per porre fine a così ingiusta disposizione che crea malcontento tra i militari congedanti e le loro famiglie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6695)

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza della frana prodotta dalle recenti alluvioni sul burrone Pinnaca, nel territorio di Naso (Messina), minacciante un gruppo di case che si trovano a monte e che tende ad ostruire il tombino n. 464, chilometri 100,090, della strada Messina-Palermo, ed il ponticello chilometri 142,525 della strada ferrata Messina-Palermo, riversandosi ripetutamente nelle proprietà sottostanti, fra la statale e la strada ferrata, costituite principalmente da floridi agrumeti, interrando in certi punti fino alla altezza di circa due metri, col pericolo immediato di interrarle completamente.

« E per conoscere, altresì, se sono venuti a conoscenza che, in conseguenza di tale frana, un gruppo di case, tra il ponticello ferroviario e la spiaggia, resta isolato e vi bisogna accedere attraverso la strada ferrata, che è alta circa 6 metri; e se non ritengano di intervenire tempestivamente per porre riparo, ovviando a questo grave inconveniente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6696)

« CARONITI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire al fine di esaudire la richiesta del comune di Gualdo Tadino (Perugia), il quale più volte ha sollecitato il Ministero dei trasporti, onde ottenere la disposizione di far fermare in quella stazione ferroviaria tutti i treni del percorso Roma-Ancona e viceversa.

« Tale richiesta è determinata dalla importanza economica ed amministrativa di quel comune, sul quale fanno capolinea tutti i servizi pubblici automobilistici per tutte le più importanti località provinciali ed interprovinciali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6697)

« ANGELUCCI MARIO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 22,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato. (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*). (520-107-B). — *Relatore* Cappugi.

2. — *Approvazione finale del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211).

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia. (1544);

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonché dell'esecuzione dello scambio di Note effettuato fra i due Paesi l'11 settembre 1948. (*Approvato dal Senato*). (2202);

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950. (*Approvato dal Senato*). (2203).

4. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

5. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore ITALIA: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1530). — *Relatori*: Riccio e Amatucci.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51. (2009). — *Relatore* Ferreri;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2049). — *Relatore* Codacci Pisanelli.

7. — *Discussione della proposta d'inchiesta parlamentare*.

TREMELLONI ed altri: Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. (1682). — *Relatore* Rapelli.

8. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

9. — *Discussione della proposta di legge*:

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

11. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni*.

12. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri*.

13. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI